GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1876 — ROMA — LUNEDI' 24 GENNAIO — **NUM. 18**

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **2893** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Honduras, firmato a Guatimala il 31 dicembre 1868 e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 14 luglio 1875.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Un Trattato di commercio e navigazione essendo stato conchiuso tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Honduras, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto a Guatimala addì trentuno di dicembre dell'anno milleottocentosessantotto;

Trattato del tenore seguente:

Trattato di commercio e navigazione
tra l'Italia e l'Honduras.

Essendosi già da molto tempo stabilite relazioni commerciali tra i dominii di S. M. il Re d'Italia e la Repubblica di Honduras si è creduto conveniente, per maggiormente assicurare e promuovere tali relazioni, il raffermarle per mezzo di un trattato di commercio e navigazione.

A quest'oggetto

S. M. il Re d'Italia

Ha nominato suo plenipotenziario il signor Giuseppe Anfora duca di Licignano, uffiziale dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, console generale, incaricato d'affari di S. M. presso le Repubbliche del Centro-America, e

Il Presidente di Honduras

Il signor Don Massimo Soto, ministro residente di quella Repubblica presso la Repubblica di Guatimala;

I quali dopo il cambio dei rispettivi pieni poteri, da essi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1. Vi sarà fra territori e possedimenti delle due alte Parti contraenti completa ed intera libertà di commercio e di navigazione.

I cittadini italiani nella Repubblica di Honduras e i cittadini honduregni negli Stati di S. M. il Re d'Italia potranno approdare liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei punti, porti, fiumi d'Italia e di Honduras ai quali sia attualmente o possa essere in avvenire permesso di approdare ai nazionali, entrare nei medesimi, rimanere e risiedere in qualsiasi punto dei detti territori.

Essi godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra parte degli stessi diritti, privilegi, libertà, favori, immunità ed esenzioni pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno i nazionali, senza dover pagare alcuna maggior tassa o imposta che quelle pagate dai medesimi, ed assoggettandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Le navi da guerra delle due potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle delle nazioni più favorite.

Art. 2. I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti potranno viaggiare e dimorare liberamente nei rispettivi territori, esercitare il commercio tanto all'ingrosso come al minuto, prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe siccome potrà loro convenire, effettuare trasporti di merci e denaro, ricevere consegnazioni tanto dall'interno che dall'estero pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali, vendere o comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie ed altri oggetti di qualunque specie, tanto se importati, quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; curare e fare i loro affari da sè, presentare alle dogane le loro proprie dichiarazioni o farsi sostituire da qualunque persona essi giudichino opportuno, senza essere sottoposti ad altri gravami, contribuzioni o imposte che a quelle che pesano sopra i nazionali.

Essi avranno egualmente il diritto di disimpegnare ogni qualsiasi incarico che venisse loro affidato dai propri concittadini, da stranieri o da nazionali in qualità di procuratori, fattori, commessi, agenti consegnatari o interpreti.

Infine essi non pagheranno in ragione del loro commercio o industria, nei porti, nelle città o in qualsiasi luogo dei due Stati, ove essi siano definitivamente o temporariamente stabiliti, se non i medesimi diritti, tasse o imposizioni che saranno a carico dei nazionali; ed i privilegi, immunità o altri favori accordati in materia di commercio e d'industria ai cittadini di uno degli Stati verranno egualmente accordati a quelli dell'altro Stato.

Art. 3. I cittadini e sudditi dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della più costante protezione e sicurezza nelle loro persone e nelle loro proprietà, e godranno a questo riguardo degli stessi diritti o privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.

Essi andranno peraltro esenti negli Stati dell'altra parte dal servizio militare obbligatorio sia nell'esercito che nella marina; nella guardia nazionale o nella milizia; saranno pure esenti da ogni uffizio giudiziario e municipale, come pure da ogni specie di contribuzione in danaro o in natura imposta a compenso del servizio personale.

Art. 4. I cittadini di ambe le Parti contraenti non potranno essere sottomessi rispettivamente a nessun sequestro o *embargo*, nè essere trattenuti coi loro bastimenti, equipaggi, mercanzie, o oggetti commerciali per qualunque spedizione militare, nè per ragione di Stato, nè per uso pubblico di veruna sorta, senza che sia loro accordata un'indennità previamente convenuta.

Art. 5. Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o della industria dei due Stati contraenti, come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa anche in via eccezionale a qualche Stato estero nell'uno o nell'altro degli Stati contraenti, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti italiani o honduregni senza pagare altri o maggiori diritti di quelli che pagano i legni nazionali.

Questa reciproca eguaglianza di trattamento verrà indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero sia direttamente dai porti degli Stati contraenti, che da un altro punto qualsiasi.

Si osserverà la stessa eguaglianza di trattamento nelle esportazioni e nei transiti, senza distinzione di provenienza o destinazione, ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi dei diritti che la legislazione dei due paesi abbia già stabiliti o potesse in seguito stabilire.

Non si percepiranno inoltre nei rispettivi porti sopra la importazione o la esportazione degli articoli provenienti dal suolo e dall'industria dei due paesi contraenti diritti maggiori di quelli che si percepiscono e si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo e dall'industria delle nazioni più favorite.

Art. 6. Ognuna delle due Parti contraenti si obbliga a non accordare nel proprio Stato nessun monopolio, indennità o privilegio propriamente detti a danno del commercio, della bandiera e dei cittadini dell'altro.

Le disposizioni di quest'articolo non si estendono ai privilegi per gli oggetti, il di cui commercio appartenga ai due Governi rispettivi, nè ai brevetti d'invenzione per la loro introduzione e per la loro applicazione.

Art. 7. I cittadini delle due Parti contraenti potranno egualmente esercitare nei porti dei due paesi il commercio di scalo e di cabotaggio, non pagando in ciascun porto diritti maggiori di quelli che pagano i bastimenti nazionali in circostanze simili.

I bastimenti mercantili di ciascuna delle Parti contraenti non andranno neppure in questi casi soggetti a diritti maggiori o diversi nei porti dell'altra di quelli che si pagano dai nazionali per tonnellaggio, porto, faro, pilotaggio, quarantena o altro di qualsiasi sorta o denominazione, percepiti a nome od a benefizio del Governo, dei pubblici funzionari, dei comuni, delle corporazioni o di qualunque altro stabilimento.

Art. 8. Saranno completamente esenti dai diritti di tonnellaggio e di spedizione nei porti rispettivi:

1° Le navi che, entrate in zavorra, ne ripartiranno in zavorra, qualunque sia la loro provenienza;

2° Le navi che, passando da un porto di uno dei due Stati, in uno o più porti del medesimo Stato, sia per deporvi, in tutto od in parte, il loro carico, sia per prendervelo o completarvelo, giustificheranno di avere già pagato i diritti summenzionati;

3° Le navi che, entrate con un carico in un porto, sia volontariamente, sia per approdo forzato, ne usciranno senza aver fatto operazioni di commercio.

Nel caso di approdo forzato non saranno considerate come operazioni di commercio lo scarico e ricarico delle mercanzie per il raddobbo della nave, il trasbordo sopra altra nave in caso d'innavigabilità della prima, le spese necessarie all'approvigionamento degli equipaggi e la vendita delle mercanzie avariate, quando l'Amministrazione delle dogane ne avrà accordata licenza, semprechè non siano destinate alla consumazione interna.

Art. 9. Quando una nave di una delle due Parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste od in altro qualsiasi luogo di giurisdizione dell'altra parte, i cittadini rispettivi riceveranno per essi e per i loro bastimenti, effetti o mercanzie la medesima assistenza dalle autorità locali che sarebbe data agli abitanti del paese ove l'infortunio ebbe luogo.

Per altro le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli agenti consolari della nazione cui appartiene il legno naufragato, investito od avariato.

Le autorità locali dovranno al più presto possibile far noto ai detti agenti l'infortunio di cui si tratta, e limitare il loro intervento alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che eseguiscono il salvataggio, se non appartengono agli equipaggi naufragati, e ad assicurarsi dell'adempimento delle disposizioni concernenti l'entrata ed uscita delle merci salvate.

Art. 10. In tutti i territorii e dominii dei due Stati sarà accordata ai bastimenti dell'altro la facoltà di completare il proprio equipaggio per poter continuare il viaggio con marinai arruolati nel paese, semprechè si conformino alle leggi locali e che l'arruolamento sia volontario.

Qualora un bastimento di una delle Parti contraenti vorrà completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinai sudditi dell'altra parte contraente, non potrà farlo che in seguito di permesso in iscritto dell'agente consolare dell'altra nazione.

Art. 11. Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle due Parti contraenti, che fossero stati predati da pirati sia nei limiti della rispettiva giurisdizione, sia nelle acque territoriali di altro Stato, sia in alto mare, e fossero trasportati e trovati nei porti, fiumi, spiagge o dominii dell'altra parte, saranno consegnati ai loro proprietari mediante il rimborso delle spese occorse per la ripresa.

In questi casi l'azione di rivendicazione dovrà essere promossa nello spazio di due anni innanzi ai tribunali dalle parti interessate che potranno per tal fine farsi rappresentare da procuratori o agenti della loro nazione.

Art. 12. A complemento dei principii di diritto marittimo fissati con la dichiarazione del Congresso di Parigi del 16 aprile 1856, i quali vengono accettati senza riserva dalle due Parti nelle mutue loro relazioni, le due potenze concordano che, verificandosi la sventura di una guerra fra l'una e l'altra, le proprietà private di qualunque specie spettanti ai cittadini dell'una saranno rispettate dall'altra al pari delle proprietà dei neutrali, e ciò tanto sul mare, quanto sopra terra, tanto in alto mare, quanto sul mare territoriale e in qualsivoglia altro luogo, e qualunque sia la ban-

diera sotto la quale viaggiano i bastimenti e le merci, senz'altre limitazioni che il caso di rottura di blocco, e il caso di contrabbando di guerra.

Tuttavia è mantenuto il diritto d'impedire durante la guerra ogni commercio e comunicazione fra tutti o alcuni punti del littorale del proprio territorio e le navi mercantili viaggianti sotto bandiera nemica, come pure di applicare ai trasgressori dell'interdizione le confische ed altre pene, purchè il divieto e la pena sieno determinati da apposito manifesto precedentemente pubblicato.

Art. 13. Il blocco per essere obbligatorio dev'essere effettivo e dichiarato.

Il blocco non sarà considerato come effettivo se non è mantenuto da forze sufficienti da impedire realmente qualunque accesso alle spiagge o ai porti bloccati.

Il blocco s'intenderà notificato quando ne sia data notizia speciale alla nave che va per entrare nel luogo bloccato. Quindi in nessun caso la nave potrà essere sequestrata, nè catturata, nè condannata se non gli sarà stata notificata l'esistenza attuale del blocco da un bastimento della squadra che ve lo mantiene. E perchè non possa allegarsi ignoranza di fatti e sia lecito catturare il bastimento che, malgrado la notificazione fattagli in debita forma, ritorna a presentarsi davanti allo stesso porto durante il blocco, dovrà il comandante del bastimento da guerra, la prima volta che lo incontra, annotare nelle sue carte di navigazione il giorno, luogo ed altura in cui lo avrà visitato, e gli sarà stata fatta notificazione del blocco, ritirando dal capitano del bastimento mercantile un'analoga dichiarazione firmata dal medesimo.

Art. 14. Le navi mercantili dell'una o dell'altra parte contraente che fossero entrate in un porto prima che fosse assediato, bloccato o occupato da uno dei belligeranti, potranno uscirne liberamente col loro carico, e se queste medesime navi si troveranno nel porto dopo la resa della piazza non potranno sotto alcun pretesto essere catturate, ma dovranno tanto le navi quanto le merci essere rilasciate ai rispettivi proprietari.

Art. 15. Saranno reputati oggetti di contrabbando di guerra i cannoni, i fucili, le carabine, i *revolvers*, le pistole, sciabole ed altre armi di ogni genere, le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie, purchè però non siano per uso di bordo e personale, e generalmente tutto ciò che senza manipolazione serve esclusivamente ad immediato armamento marittimo o terrestre.

Gl'individui appartenenti ad uno dei belligeranti non potranno giammai venire arrestati a bordo delle navi, salvo nel caso che fossero arruolati come soldati o come volontari al di lui servizio.

Art. 16. Se una delle due potenze contraenti si trovasse in guerra con una terza potenza, i cittadini dell'altra potranno continuare la loro navigazione ed il loro commercio cogli Stati del nemico e fra gli Stati belligeranti, salvo il caso di blocco o di contrabbando di guerra, ferme stando le definizioni e le norme stabilite nei tre articoli precedenti, come pure salve le norme del diritto internazionale comune intorno al diritto di visita.

Art. 17. Saranno considerati come bastimenti italiani in Honduras e viceversa come honduregni in Italia quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalità dei bastimenti di commercio.

Art. 18. I cittadini di ciascuno dei due paesi saranno ammessi nell'altro al godimento dei diritti civili. Quindi è riconosciuta loro da ambe le parti contraenti la facoltà di acquistare e di possedere beni immobili e di disporre come loro meglio convenga per vendita, donazione, permuta, testamento e qualsiasi altro modo di tutti i beni di qualsiasi natura che posseggano nei territori rispettivi, senza pagare altri diritti, contribuzioni o imposte che quelle che si pagano dai nazionali.

Art. 19. I cittadini dell'una o dell'altra parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senz'altre condizioni, restrizioni o tasse all'infuori di quelle imposte ai nazionali. Saranno quindi dispensati dal dar cauzione.

Avranno inoltre la facoltà di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti al pari dei nazionali, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni che possono aver luogo in occasione dei giudizi medesimi, semprechè le leggi dei rispettivi paesi permettano la pubblicità di tali atti.

Art. 20. Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale emanate dai tribunali di una delle Parti contraenti e debitamente legalizzate avranno, sulla richiesta dei tribunali stessi, negli Stati dell'altra parte la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali, e saranno reciprocamente eseguite e produrranno gli stessi effetti ipotecari sovra quei beni che ne saranno passibili secondo le leggi del paese, ed osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine all'iscrizione ed alle altre formalità.

Perchè possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore, nella cui giurisdizione o territorio dovrà aver luogo l'esecuzione, mediante un giudizio di delibazione, in cui, sentite le parti nella forma sommaria, si esaminerà:

1° Se la sentenza sia stata proferita da un'autorità giudiziaria competente;

2° Se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti;

3° Se le parti sieno state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4° Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato.

La esecutorietà della sentenza potrà essere richiesta in via diplomatica, ovvero direttamente dalla parte interessata.

Quando è chiesta in via diplomatica, se la parte interessata non ha ad un tempo costituito un procuratore, questi gli verrà deputato d'ufficio dal tribunale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.

La parte istante dovrà soddisfare al procuratore deputato d'ufficio il pagamento d'ogni legittima sua competenza.

Art. 21. Gli atti notarili di qualunque specie, ancorchè stipulati prima della conclusione del presente trattato, avranno rispettivamente nei due paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorità locali e dai notari esercenti sul luogo, quando questi sieno stati sottoposti a tutte le formalità ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei rispettivi Stati.

Gli atti notarili però non potranno avere la forza esecutiva che la legge loro accorda, se questa non fu prima loro impartita dal tribunale del circondario in cui vuol farsi l'esecuzione, previo sommario giudizio, in cui si compiranno le formalità stabilite dall'articolo precedente in quanto vi sono applicabili.

Art. 22. Le Parti contraenti, nell'intento di evitare possibili contestazioni e ben determinare la condizione giuridica dei cittadini d'uno Stato stabiliti nell'altro, convengono che saranno considerati come cittadini italiani in Honduras e come cittadini honduregni in Italia quelli che, recatisi a dimorare nello Stato dell'altra parte, avranno conservato, a norma delle patrie leggi, la naturalità del paese natio.

Art. 23. Se una delle Parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio, di navigazione e di qualunque altro oggetto contemplato nella presente Convenzione, questo s'intenderà *ipso facto* e di pieno diritto concesso all'altra parte.

Art. 24. Il presente Trattato sarà in vigore per dieci anni, da decorrere dal giorno in cui si farà lo scambio delle ratifiche; ma se un anno prima dello spirare del termine niuna delle Parti contraenti avesse annunziata ufficialmente all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vigore per ambe le parti sino ad un anno dopo che siasi fatta la dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

Art. 25. Il presente Trattato sarà approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia e da S. E. il Presidente di Honduras, secondo la costituzione di ognuno dei due paesi, e le ratifiche saranno scambiate a Guatimala nel termine di un anno dal giorno della firma, o anche più presto, se ciò sarà possibile.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Guatimala, addì trentuno di dicembre dell'anno di nostro Signore milleottocentosessantotto.

GIUSEPPE ANFORA DI LICIGNANO.
(*L. S.*)

D. MAXIMO SOTO.
(*L. S.*)

Noi avendo veduto ed esaminato il qui soprascritto Trattato, e approvandolo in ogni e singola sua parte, lo abbiamo accettato, ratificato e confermato, come per le presenti lo accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo inviolabilmente osservare. In fede di che Noi abbiamo firmate di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro gran Sigillo Reale. Date a Firenze, addì ventiquattro del mese di agosto l'anno del Signore milleottocentosettanta e del Regno Nostro il vigesimo secondo.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

Il Num. **2887** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 agosto 1874, n. 2032;

Visto l'altro Nostro decreto del 14 novembre 1875, n. 2789, che scioglie la Commissione per la conservazione dei lavori pregievoli di belle arti dell'Emilia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Modena una Commissione conservatrice dei monumenti e delle opere d'arte di quella provincia, colle facoltà ed incumbenze stabilite dal decreto 7 agosto 1874.

Art. 2. Detta Commissione sarà composta di sei commissari, tre eletti dal Governo e tre dal Consiglio provinciale, oltre il prefetto che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della Prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

NOTIFICAZIONI

Al *Regio decreto* 4 gennaio 1876 che convoca il Collegio elettorale di Como, pubblicato nel foglio ufficiale del dì 7 corrente n. 4, fu dato il numero 2898 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Al *Regio decreto* 6 gennaio 1876, che ammette gli avvocati iscritti nell'albo delle attuali Corti di cassazione a patrocinare davanti alle Sezioni di cassazione istituite in Roma, pubblicato nel foglio ufficiale del dì 7 corrente n. 4, fu dato il n. 2899 della raccolta predetta.

Al *Regio decreto* 9 gennaio 1876 col quale il comune di Montecatini in Val di Nievole è distaccato dalla sezione secondaria del Collegio elettorale di Pescia, detta di Monsummano, e costituita in sezione separata del Collegio medesimo, pubblicato nel foglio ufficiale del dì 10 corrente n. 6, fu dato il n. 2900.

Al *Regio decreto* 9 gennaio 1876, che convoca il Collegio elettorale di Pescia, pubblicato nel foglio ufficiale del dì 11 corrente n. 7, fu dato il n. 2903.

Al *Regio decreto* in data 12 gennaio 1876, che proroga la sessione del Senato del Regno e della Camera dei deputati, pubblicato nel foglio ufficiale del dì 12 corrente, fu dato il n. 2904.

Al *Regio decreto* in data 9 gennaio 1876, col quale viene aperta una sessione straordinaria di esame pei candidati al grado di capitano di lungo corso, di costruttore navale e di macchinista nella Marina mercantile, pubblicato nel foglio ufficiale del dì 12 corrente n. 8, fu dato il n. 2905.

Alla *legge* 2 gennaio 1876 concernente iscrizione di rendita in corrispettivo della conversione dei beni ecclesiastici pubblicata nel foglio ufficiale del dì 14 corrente n. 10, fu dato il n. 2902.

Alla *legge* 2 gennaio 1876 concernente l'alienazione di fabbricati demaniali in Roma e Torino, pubblicata nel foglio suddetto, fu dato il n. 2901.

Al *Regio decreto* 9 gennaio 1876, che modifica l'organico del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, pubblicato nel foglio ufficiale del dì 17 corrente n. 12, fu dato il n. 2906.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

S. M., *sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, ha, con RR. decreti* 14, 24, 28 *novembre*, 2, 5, 9, 12 *dicembre* 1875, *fatte le nomine e disposizioni seguenti*:

Galvagni cav. dott. Ercole, medico primario degli spedali di Bologna, è nominato prof. ord. di clinica medica e patologia speciale medica e direttore della clinica medica nella R. Università di Cagliari;

Leotardi teol. Luigi, insegnante di teologia a Fossano, ora in disponibilità, è collocato a riposo;

Livi cav. Carlo, prof. ordinario d'igiene e medicina legale nella R. Università di Modena, è, col suo consenso, e collo stesso titolo, trasferito alla cattedra di clinica delle malattie mentali, ivi;

Cassani cav. Giacomo, id. d'istituzioni di diritto canonico id. id. di Bologna, id., id. id. id. id. di storia del diritto ivi;

Cannizzaro comm. prof. Stanislao, senatore del Regno, membro straordinario del Consiglio Superiore di pubblica istruzione, è nominato membro ordinario del Consiglio stesso;

Burresi prof. Pietro, uff. dell'Ord. Mauriz. e della Corona d'Italia, rettore della R. Università di Siena, id. id. straordinario del Consiglio Superiore di pubblica istruzione;

Biadaioli Giuseppe, prof. titol. della cattedra di storia naturale nel liceo Dante di Firenze, è, in seguito a sua domanda, per infermità, collocato a riposo;

Stara Francesco, è richiamato all'ufficio di prof. titol. di lettere italiane nel liceo di Cagliari;
Tosi Pietro, prof. regg. di lettere italiane nel liceo di Cagliari, è destinato alla cattedra di lettere latine e greche nel liceo di Trapani con promozione al grado di titolare;
Herter Ferdinando, prof. titol. di lettere latine e greche nel liceo di Trapani, è promosso preside del liceo ginnasiale di Potenza col grado di 2ª classe;
Romanelli Luigi, preside del liceo ginnasiale di Potenza, è, in seguito a sua domanda, per infermità, collocato in aspettativa;
Pafumi Gaetano, prof. titol. di una delle classi inferiori nel ginnasio di Acireale, è, id. id., per avanzata età, collocato a riposo;
Lerra Angelo, prof. regg. di una delle due classi superiori nel ginnasio di Monteleone, è destinato ad una delle due classi inferiori nel secondo ginnasio di Roma, colla promozione a titolare;
Pizzuto Pasquale, prof. titol. della 3ª classe id. di Patti, id. id. id. id. id. id. di Roma;
Rutski Edoardo, id. di una delle due classi superiori id. di Rovigo, è trasferito al medesimo ufficio nel secondo ginnasio di Roma;
Baroni Sisinio, id. id. id. id. di Udine, id. di Rovigo;
Bonelli march. Raffaele, senatore del Regno, è nominato presidente dell'Amministrazione dei RR. Educatorii femminili di Napoli;
Giudice Caracciolo Giuseppe, principe di Cellamare, id. consigliere id. id. ivi;
Barracco barone Roberto, id. id. id. id. id.;
Rocco comm. Nicola, socio dell'Accademia di scienze morali e politiche della Società Reale di Napoli, è approvata la elezione a vicepresidente;
Arabia cav. Francesco Saverio, id. id. id. id., id. a segretario;
Giacomini Lorenzo, ispettore scolastico del distretto di Revere, è trasferito al circondario di Brindisi;
Bianchi Giambattista, id. id. del circondario di Brindisi, id. id. id. di Gaeta;
Atti Augusto, id. reggente id. id. di Bobbio, id. al distretto di Revere;
Scambelluri Eugenia, maestra assistente nella scuola normale di Sassari, è, in seguito a sua domanda, per motivi di famiglia, collocata in aspettativa;
Sella comm. Quintino, è approvata la nomina a presidente dell'Accademia dei lincei di Roma;
Mamiani della Rovere conte Terenzio, senatore del Regno, id. id. a vicepresidente id. id. ivi;
Rossi cav. Antonio, professore ordinario di chimica generale e direttore del gabinetto chimico nella R. Università di Torino, è, sulla sua domanda e per motivi di salute, collocato a riposo;
Lignana cav. Giacomo, professore ordinario di lingue e letterature comparate nella R. Università di Roma, è, col suo consenso, nominato invece professore ordinario di storia comparata delle lingue classiche, ivi;
Spano comm. Giovanni, senatore del Regno, è nominato commissario per i Musei e gli scavi dell'isola di Sardegna;
Vivanet prof. ing. Filippo, id. segretario del Commissariato predetto;
Richelmy comm. prof. Prospero, è approvata la rielezione a vicepresidente dell'Accademia delle scienze di Torino;
Belgioioso conte Carlo, senatore del Regno, id. la nomina a vicepresidente dell'Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano;
Malvezzi de Medici conte Nerio di Bologna, id. id. a socio corrispondente della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna;
Malagola Carlo di Ravenna, id. id. id. id. id.;
Pepere cav. Francesco, professore ordinario d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche e di storia del diritto nella Regia Università di Napoli, è, col suo consenso, nominato invece professore ordinario di enciclopedia giuridica ed elementi filosofici del diritto, ivi;
Imbriani comm. Paolo Emilio, senatore del Regno, id. di filosofia del diritto id. ivi, id. id. id. di storia del diritto id., ivi;
Grilli Ruggero, professore di matematica nel liceo di Caltanissetta, è, in seguito a sua domanda, per infermità, collocato in aspettativa.

Con R. decreto 23 dicembre 1875 Gori Spiridione e Manaira Giuseppe, ingegneri, vennero nominati allievi ingegneri nel corpo del genio navale a datare dal 1° gennaio 1876.

Con R. decreto del 9 dicembre 1875 Oricchio dott. Pietro, sanitario delle carceri di Vallo della Lucania, venne dispensato dal servizio per motivi di salute in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 9 gennaio 1876 il verificatore di pesi e misure di 2ª classe Zinna Vincenzo fu collocato in aspettativa per motivi di salute.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione dei telegrafi*:

Con RR. decreti del 2 gennaio 1876:

Mondino Gaetano, ispettore di 2ª classe, collocato a riposo;
Laviano Carlo, ufficiale di 3ª classe, prorogata l'aspettativa per motivi di malattia;
Sabattini Saverio, ufficiale di 3ª classe, prorogata l'aspettativa per motivi di malattia;
Cerquetti Claudio, ausiliario, nominato ufficiale di 4ª classe.

Con decreti Ministeriali del 24 dicembre 1875 e 5 gennaio 1876:

Carloy Alfonso, commesso, prorogata l'aspettativa per motivi di malattia;
Leone Giovan Battista, già segnalatore di 3ª classe, collocato a riposo.

Con decreti Direttoriali del 10, 22, 27, 29 e 31 dicembre 1875:

Baserga Antonio, portiere di 2ª classe, prorogata l'aspettativa per motivi di malattia;
Masieri Gaetano, capo squadra di 2ª classe, prorogata l'aspettativa per motivi di malattia;
Palladino Antonio, già guardafili di 2ª classe, riammesso in servizio nella stessa qualità;
Norelli Luigi, guardafili di 1ª classe, prorogata l'aspettativa per motivi di malattia;
Piras Ignazio, guardafili di 2ª classe, prorogata l'aspettativa per motivi di malattia.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Con effetto dal 1° del p. v. febbraio il servizio di navigazione postale fra Piombino e Portoferrajo verrà eseguito da un piroscafo di maggior portata, per cui l'orario del servizio medesimo sarà regolato nel modo seguente:

Partenza da Piombino 4 30 pomeridiane.
Arrivo a Portoferrajo 6 30 pomeridiane.
Partenza da Portoferrajo 9 30 mattina.
Arrivo a Piombino 11 30 mattina.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

AVVISO.

Si è dichiarato lo smarrimento del Buono num. 8659, per lire 56 42, pagabile sulla Tesoreria di Como, a favore di Fortunato, Rosa e Serafina Ossola fu Francesco, ed a Marietta Lucchina moglie di Giovanni Mapelli, emesso da questa Generale Direzione in pagamento del semestre al 1° gennaio 1872, sulla rendita di lire 130, già inscritta al num. 30292, a favore di Ossola Angiola fu Francesco di Milano.

Ai termini degli articoli 458, 459 e 460 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si diffida che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, qualora non intervengano opposizioni, si rilascerà altro Buono in sostituzione di quello di cui sopra, il quale rimarrà quindi di nessun valore.

Firenze, 21 gennaio 1876.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 582459 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 275, al nome di Carbonelli Guglielmo, Pio, *Maria, Carmela* ed Olimpia di Domenico, minori sotto l'amministrazione del padre domiciliato in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Carbonelli Guglielmo, Pio, *Maria-Carmela*, ed Olimpia di Domenico, minori sotto l'amministrazione del padre domiciliato in Napoli, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, lì 11 gennaio 1876.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 475747 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 80447 della soppressa Direzione di Torino), per lire 50, al nome di Perotti Caterina, nubile, fu *Francesco*, domiciliata in Cervatto (Valsesia), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Perotti Caterina, nubile, fu *Giovanni*, ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, lì 11 gennaio 1876.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso di concorso per due posti di segnalatore semaforico.

È aperto un concorso a due posti di segnalatore semaforico, ai termini del regolamento approvato dal R. decreto del 22 maggio 1870, n. 5686.

Saranno ammessi a questo concorso i graduati della R. Marina ascritti al Corpo Reale Equipaggi di lodevole condotta, che non abbiano meno di 25, nè più di 40 anni alla data del presente avviso, e che si trovino:

1° Od in congedo assoluto;

2° Od in congedo illimitato;

3° Od in via di ottenere o l'uno o l'altro congedo entro sei mesi dalla data di questo stesso avviso.

Le domande per l'ammissione al concorso dovranno essere stese su carta da bollo da 50 centesimi, e presentate non più tardi del 31 gennaio 1876 alla Direzione compartimentale dei telegrafi in Venezia.

I postulanti dovranno corredare la domanda di ammissione al concorso del certificato di congedo assoluto o illimitato, o di una dichiarazione del comandante del corpo cui appartengono, che provi che entro sei mesi dalla data del manifesto avranno diritto al congedo assoluto o illimitato, ed inoltre del certificato della cancelleria del tribunale avente giurisdizione sul luogo di loro nascita circa gli antecedenti giudiziari.

Le domande che non fossero trovate regolari saranno considerate come non ricevute.

L'Amministrazione si riserva inoltre di accertarsi della buona condotta dei postulanti.

I concorrenti saranno sottoposti ad un primo esame nel quale dovranno provare:

a) Che godono buona vista;

b) Che sono esenti da infermità incompatibili col servizio che devono prestare;

c) Che hanno buona scrittura;

d) Che sono capaci di fare un rapporto per scritto;

e) Che conoscono le prime quattro regole di aritmetica ed il sistema metrico decimale;

f) Che conoscono la rosa dei venti e le diverse unità di misura per le lunghezze usate dalla R. Marina.

Questo esperimento avrà luogo in Venezia nell'epoca che verrà indicata ai candidati da quella Direzione.

I candidati esaminati saranno classificati in ordine di merito, e scelti i quattro migliori tra gli idonei approvati, saranno destinati in un posto elettro-semaforico a farvi un tirocinio gratuito per due o tre mesi.

Al tirocinio in un posto elettro-semaforico l'Amministrazione può sostituire un corso pratico di telegrafia elettrica e semaforica di eguale durata.

Compiuto questo tirocinio, saranno sottoposti ad un secondo esame d'idoneità sulle seguenti materie:

a) Descrizione e maneggio della macchina semaforica e conoscenza dei guasti e del modo di ripararli;

b) Descrizione e maneggio degli apparati elettrici;

c) Descrizione, preparazione e manutenzione della pila;

d) Descrizione del circuito telegrafico elettrico, disposizione degli apparati, ricerca e riparazione dei guasti;

e) Conoscenza e manutenzione del parafulmine Franklin;

f) Conoscenza dell'uso del termometro, del barometro, dell'igrometro e della bussola di rilevamento;

g) Conoscenza della forma e denominazione dei diversi bastimenti e delle bandiere dei diversi Stati;

h) Pratica del Codice internazionale dei segnali ad uso dei bastimenti di tutte le nazioni;

i) Conoscenza dei regolamenti telegrafici.

I due migliori tra gl'idonei di questo secondo esame otterranno la nomina di segnalatore semaforico, con l'annuo stipendio di lire 1000, aumentabile di lire 200 ogni quattro anni di lodevole servizio, fino a raggiungere lire 1800 annue, ed avranno l'alloggio gratuito, restando a loro cura di fornirlo di mobili e delle masserizie.

Gli idonei in questo secondo esame che non potessero essere nominati perchè eccedenti il numero fissato potranno essere chiamati ad occupare i posti che nel corso di un anno si facessero vacanti.

I dichiarati inammissibili saranno licenziati.

I posti vacanti sono due alla Torre dei Piloti presso Alberoni; però l'Amministrazione non intende di vincolarsi a mantenere tale residenza ai due candidati che otterranno la nomina, riservandosi la facoltà di disporre di essi secondo le esigenze del servizio.

L'Amministrazione non accorda assegnamento, indennità o sussidio di sorta nè per la gita alla sede degli esami, nè durante il tirocinio, nè pel trasferimento alla residenza nella quale gli aspiranti, ottenuta la nomina, saranno destinati.

I graduati in servizio effettivo e promossi al primo esame continueranno a mantenere il grado e gli averi ai medesimi inerenti sino al termine della loro ferma, che deve avvenire entro sei mesi.

Firenze, 26 novembre 1875.

Il Direttore Generale
E. D'Amico.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il concorso per due posti di segnalatore semaforico aperto coll'avviso del 26 novembre 1875 è ridotto per un posto soltanto.

Firenze, 15 gennaio 1876.

CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PORTO EMPEDOCLE

Avviso.

Presso la spiaggia detta Tracino in Pantelleria venne ricuperata una lancia, il di cui valore si è di lire sessanta.

Si diffidano gli interessati a giustificarne presso questa Capitaneria di porto il diritto di proprietà che possano vantare nei termini prescritti dall'articolo 131 del Codice per la Marina mercantile.

Porto Empedocle, 14 gennaio 1876.

Il Capitano di Porto
A. Gavarone.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO
DIREZIONE CENTRALE DI ROMA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 10 febbraio 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 321 nel comune di Ancona, provincia di Ancona, coll'aggio medio annuale di lire 6026 81.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo art. 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Roma, addì 10 gennaio 1876.

Il Direttore Centrale
M. Contarini.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La *Kölnische Zeitung* annunzia che l'Inghilterra avendo aderito in massima alla nota del conte Andrassy, l'ambasciatore austro-ungarico a Costantinopoli sarà subito incaricato di comunicare la nota stessa alla Sublime Porta, mentre gli ambasciatori delle altre potenze si limiteranno ad appoggiarla verbalmente.

A proposito dell'adesione dell'Inghilterra sulla quale sono corse le più disparate versioni nei diversi giornali, il *Mémorial Diplomatique* pubblica alcuni ragguagli che esso dice avere attinto ad ottima fonte e che gli avvenimenti non tarderanno a confermare. « Non è vero, dice il *Mémorial*, che l'Inghilterra abbia aderito completamente alle proposizioni dei gabinetti del Nord relativamente alla questione dell'Erzegovina; il governo inglese non poteva dare una risposta che nessuno gli ha domandata. Il progetto formulato dal gabinetto di Vienna non si presenta come un testo definitivo che le diverse potenze avevano ad accettare od a respingere. Esso non è che un progetto; e l'Inghilterra lo considera come tale, cioè a dire, come il punto di partenza d'una discussione profonda che ammette le trattative tra i gabinetti.

« Il gabinetto inglese, in una parola, non rifiuta di entrare in negoziati relativamente ad un progetto, la cui base non è in contraddizione coi suoi interessi e col suo modo di vedere. Conviene sapere infatti, che le potenze del Nord hanno dato all'Inghilterra l'assicurazione formale, che esse non intendevano affatto di mutare in nulla lo *statu quo* politico e territoriale dell'impero ottomano e che l'equilibrio generale non correva, da questo lato, nessun pericolo.

« Il governo inglese confida in queste assicurazioni, tanto più che esse sono suggerite dagli interessi rispettivi dei tre imperi. L'Austria-Ungheria e la Russia, essendo naturalmente rivali in Oriente, si troverebbero nella impossibilità di concertarsi intorno ad un riordinamento territoriale. Quanto alla Prussia i suoi interessi le inibiscono di favorire i progetti di smembramento della Turchia e la sua situazione militare le permetterebbe di opporvisi; il gabinetto britannico è quindi al sicuro contro una cosiffatta eventualità.

« Tale essendo la situazione il governo inglese non ha ragione di attraversare gli sforzi che fanno le tre potenze per pacificare le provincie insorte; la sua parte è quella di mediatore tra i tre gabinetti e la Porta, ed esso saprà sostenerla con abilità. Perocchè, per quanto ne dicano certi giornali, l'Inghilterra non ha cessato un istante di essere l'amica sincera del sultano, e le di lei intenzioni sono ben conosciute a Costantinopoli.

« Il progetto del conte Andrassy non mira in alcun modo a far violenza al governo turco; esso vuole solo trovare il modo di conciliare i diritti di sovranità del sultano coi voti legittimi de' suoi sudditi cristiani. I gabinetti non disperano di riescire a questa soluzione; ma quand'anche la resistenza degli insorti dovesse provocare un intervento armato — ciò che non è affatto sicuro — il governo inglese è certo, in grazia di dichiarazioni formali dei tre gabinetti, che questo intervento non avrebbe luogo che col consenso del sultano, e

non avrebbe per conseguenza nè l'emancipazione dell'Erzegovina e della Bosnia, nè la loro trasformazione in Stati autonomi „.

Il *Mémorial* conchiude assicurando che l'azione diplomatica non è tale da sollevare complicazioni nell'Est dell'Europa.

Si scrive allo stesso giornale da Berlino che la cancelleria tedesca lavora attivamente per produrre un accordo fra l'Inghilterra e la Russia nelle faccende dell'Asia centrale — accordo che presenta delle difficoltà, ma che eserciterebbe una grande influenza sulla politica di queste potenze in Europa.

La quistione del riscatto delle ferrovie tedesche per conto dell'impero è sempre all'ordine del giorno nei diarii tedeschi, però le notizie ch'essi riportano in proposito sono assai vaghe ed incerte. La *Vossische Zeitung*, a cagion d'esempio, sostiene che ancora nel corso della presente sessione verrà presentato alla Dieta prussiana un progetto di legge relativo al riscatto e che in egual modo si procurerà di conoscere i voti delle rappresentanze degli altri Stati federali. Alla *Presse* di Vienna invece si scrive da Berlino che il governo non intende neppure di interpellare la Dieta riguardo alla proposta che vuol presentare al Consiglio federale per la cessione all'impero delle ferrovie. Il governo prussiano interpreterebbe la costituzione nel senso che alla Dieta spetta in questo caso una semplice comunicazione a fatto compiuto.

Il telegrafo ci ha esattamente compendiati i particolari delle discussioni che avvennero il 20 corrente nell'adunanza della Commissione permanente dell'Assemblea francese.

Alcuni membri della Commissione e lo stesso suo presidente, signor Audiffret-Pasquier, avendo manifestato il desiderio di avere dal vicepresidente del Consiglio, ministro dell'interno, signor Buffet, delle spiegazioni in ordine a taluni fatti di pressioni amministrative verificatesi per la circostanza delle elezioni dei delegati senatoriali, il signor Buffet si rifiutò espressamente di dare spiegazioni di sorta alcuna. Egli sostenne che la Commissione non ha voce in questioni elettorali, e che il giudicare di tutte le elezioni che si stanno facendo competerà esclusivamente all'Assemblea futura.

I signori Lepère, Ricard, Cochery insistettero vigorosamente per ottenere una qualche risposta; ma fu tutto inutile. Il signor Buffet non ne diede alcuna.

Il signor Tirard chiese poi al ministro dell'interno di spiegare come avvenga che dopo la nuova legge sulla stampa e contro il disposto dell'art. 3 della medesima, continui ad essere proibita la vendita di alcuni giornali sulla pubblica via.

Dal signor Buffet fu risposto: essere esatto che egli, d'accordo col ministro guardasigilli, diramò una circolare esplicativa del detto articolo 3 della nuova legge sulla stampa; essere esatto che con questa circolare si intese di stabilire che la legge del 26 luglio 1849 non fu altrimenti abrogata dalla legge nuova; tutti i giureconsulti interpellati in proposito avere giudicata esatta questa interpretazione; al prefetto di polizia di Parigi ed ai prefetti dei dipartimenti competere il diritto di accordare o di ritirare per motivi plausibili il permesso di vendita sulle pubbliche vie.

I signori Picard, Noël-Parfait, Carré-Kérisonet ed altri sostennero che taluni permessi di vendita sono stati tolti senza ragioni e vollero dimostrare che in taluni casi opposti, di giornali che scrissero senza il dovuto rispetto alle istituzioni, l'Amministrazione non si permise a loro carico alcuna molestia. Ma il signor Buffet dichiarò che queste erano questioni di apprezzamento e che l'opinione sua discordava da quella degli interpellanti. Dopo di che l'adunanza della Commissione fu sciolta.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Londra, 22. — Il *Times* ha da Ragusa, in data del 21: « La città di Trebigne è completamente demoralizzata; la popolazione è ammutinata; incominciasi a soffrire la fame; nessun corpo di truppe viene in soccorso del distaccamento assediato ».

Ragusa, 22. — Dal giorno 18 fino a ieri ebbero luogo continui combattimenti sulla strada di Trebigne. Secondo le assicurazioni di testimoni oculari, l'esito sarebbe stato sfavorevole ai turchi, i quali avrebbero subito gravi perdite. La strada da Ragusa a Trebigne è attualmente in mano degli insorti.

New-York, 22. — Fu pubblicato l'ultimo dispaccio, in data del 5 novembre, inviato dal ministro Fish al generale Cushing, ambasciatore d'America a Madrid. Il dispaccio dice che l'America desidera che si definiscano in modo soddisfacente le quistioni pendenti colla Spagna. Soggiunge che l'America pazientò quasi fino all'ultimo limite. Insiste affinchè si termini il processo Burriel, in conformità al protocollo sottoscritto. Termina dicendo che il mantenimento delle buone relazioni fra i due Stati dipende da un pronto e definitivo scioglimento delle quistioni pendenti.

Il generale Cushing rispose in data 16 novembre con un telegramma, nel quale dice che il governo spagnuolo lo assicurò nuovamente che è sua intenzione di terminare il processo Burriel.

Washington, 21. — Oggi si è riunito il Consiglio dei ministri per trattare la quistione di Cuba.

Belgrado, 22. — La Scupcina, dopo un discorso del presidente del Consiglio, il quale fece osservare che la situazione verso l'estero è piena di pericoli e rende necessaria la concordia di tutti i partiti, respinse la proposta presentata da venti deputati tendente a porre in istato d'accusa i gabinetti Marinovics e Stephanovics per pretese illegalità, stigmatizzando quella proposta dettata da passioni di partito. La Scupcina invece accettò l'interpellanza sull'esistenza di una Costituzione segreta elaborata sotto la Reggenza.

Parigi, 22. — Le voci sparse dal *Daily News* e dal *Bien public* che la Francia proceda ad armamenti sono nuovamente smentite.

Madrid, 22. — Il signor De Cardenas, ambasciatore presso la Santa Sede, partirà per Roma martedì.

Pietroburgo, 22. — Il *Golos* esprime grande soddisfazione per l'adesione dell'Inghilterra alla nota del conte Andrassy, facendo osservare che la partecipazione dell'Inghilterra al concerto d'Europa è utile e sempre necessaria per rendere più salda la pace generale.

Napoli, 23. — Il prof. Palmieri partecipa che gli apparecchi sismici da ieri sono alquanto più risentiti e che l'attività del cratere è divenuta maggiore.

Washington, 22. — Fu comunicata al Congresso la nota di Fish al generale Cushing, ministro a Madrid, in data del 5 novembre. Questa nota dice che le divergenze fra la Spagna e l'America, eccettuato l'affare del *Virginius*, continuano a restare insolute, ed insiste nel dichiarare che l'America ha tutto l'interesse che si ponga fine alla guerra di Cuba. La nota soggiunge che la Spagna ha respinto tutte le proposte di riforme, di mediazione e

di conciliazione, e che la violazione dei trattati e degli impegni da essa assunti, nonchè la sua poca volontà di offrirci una riparazione ci decidono a chiedere se una simile condotta possa essere tollerata più lungamente.

La Spagna dice che a Cuba non esiste lo stato di guerra, ma reclama tuttavia i diritti dei belligeranti. Questo stato di cose non può continuare. Bisogna che le nostre domande affinchè siano restituite le proprietà americane sequestrate ricevano una soddisfazione. Gli interessi dell'America, il commercio e gli interessi dell'umanità esigono che la lotta di Cuba finisca. La nota soggiunge che il governo di Washington crede ora necessario di parlare per timore che sorgano incidenti che l'America vorrebbe evitare. La nota termina prescrivendo al generale Cushing di assicurare il governo spagnuolo delle disposizioni amichevoli e del disinteresse del governo americano.

Il ministro Fish spedì copia di questa nota al generale Schenck, ministro d'America a Londra, perchè la comunicasse a lord Derby, invitando l'Inghilterra a dare la sua adesione a questa nota per far cessare una guerra crudele, e assicurandola che l'America non ha l'intenzione d'intervenire se non nel solo caso che gli altri suoi sforzi fallissero.

Il generale Cushing comunicò la suddetta nota al ministro degli affari esteri a Madrid, il quale ammise i lagni dell'America, disapprovò il sequestro dei beni degli stranieri e promise di dare una soddisfazione.

Belgrado, 23. — Secondo il processo verbale della seduta di ieri, la Scupcina, malgrado le proteste di Kaljevits, l'accusa presentata contro i gabinetti Marinovics e Stephanovics fu rinviata ad una Commissione, coll'incarico di fare l'istruttoria del processo.

L'ex-ministro della guerra fu udito ieri da questa Commissione.

Parigi, 23. — I movimenti delle navi da guerra segnalati nei porti francesi hanno unicamente lo scopo di ricostituire le squadre esistenti col rimpiazzare le navi che vengono poste in disarmo.

Barcellona, 23. — Nel secondo scrutinio il candidato sagastiano si è ritirato e Castelar ottenne la maggioranza dei voti. La sua elezione sembra assicurata. Il governo protesta di non avergli fatta alcuna opposizione.

REGIA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

Tornata IIa 26 dicembre 1875.

Il presidente conte Gozzadini prosegue a leggere la sua relazione intorno agli apografi donati dal cav. Cecchetti, e primieramente accenna ad alcuni che si riferiscono a negoziazioni tra il comune di Bologna e la Repubblica veneta, alla quale sotto il dogato di Giovanni Soranzo (1329) fu pure inviata un'ambascieria per avere la permissione di estrarre il sale da Cervia, caduta fino dal 1243 in potere dei Veneziani. È da osservare che i Bolognesi non domandavano questa sostanza soltanto per gli usi alimentari, ma eziandio *pro fulcendis campis*, donde il ch. espositore argomenta che qui, un cinque o sei secoli fa, precorrendo le pratiche moderne, si faceva esperimento di ammendare col sale la composizione chimica di certi terreni dati all'agricoltura.

Un altro apografo ci dà notizia che non la sola Firenze, come dice la storia, ma ancora Venezia s'interpose *ad procurandam liberationem domini Legati, capti per Bononienses*; il qual Legato era quel cardinal Del Poggetto, nipote o figlio di papa Giovanni XXII, e da questi, sedente in Avignone, mandato con buona mano di Guasconi a combattere i Ghibellini d'Italia, e a conquistar per la Chiesa quante più terre potesse. Ma costui, già padrone di quasi tutta Romagna, e tiranneggiante Bologna dal munitissimo castello di Galiera, da lui a tal fine fabbricato, fu l'8 marzo 1314 da Brandoligi Gozzadini, alla testa del popolo, cacciato ed assediato nel suo stesso castello, demolito poi subito, allora per la prima volta, e riedificato di mano in mano e distrutto nella vicenda di tirannide e di libertà che agitò la città nostra.

Ma a questo Brandoligi, che coll'audacia e l'accortezza seppe abbattere l'esoso cardinale, venne meno la fortuna, quando volle impedire a Taddeo Pepoli d'insignorirsi della patria. Il quale già signore di Bologna, mandate nel 1338 le sue soldatesche a scorrazzare su quel di Ravenna, fu obbligato a cedere ai consigli di Firenze e di Venezia, e far pace col Polentano. Della qual cosa compiaciutosi il doge Francesco Dandolo, che alcuni anni prima aveva ratificata una *Concordia* tra Venezia e Bologna, taciuta dai cronisti, guiderdonò il Pepoli colla dignità di patrizio veneto per lui e per la sua discendenza, il che era bensì noto, ma non se ne aveva il documento, che, insieme con quello dell'accennata *Concordia*, è fra i nostri apografi.

L'anno appresso la Repubblica veneta fe' udir di nuovo la sua voce autorevole per infrenare l'ambizione dello Scacchese, essendo che egli aveva accettato il magnifico dono fattogli dal conte di Cuneo del castello di Lugo, che questi aveva tolto ad Ostasio da Polenta, ma che si vedeva impotente a conservare. La storia registra il fatto, ma da un apografo rileviamo ancora che Ostasio ricorse a Venezia, la quale senza indugio scrisse a Taddeo Pepoli, già in possesso del castello, invitandolo all'osservanza de' patti stabiliti, e dichiarando che non sarebbe stata colle mani alla cintola, quando dall'una o dall'altra parte si mancasse.

L'Oleggio che bruttamente succedette al Pepoli nel dominio di Bologna, fu pur esso insignito del patriziato veneto, e fa maraviglia che nel diploma, di cui abbiamo ora la copia, il doge Giovanni Dolfin lo chiami *uomo chiaro per opere lodevoli*, mentre vive tuttora la memoria delle sue tristizie e della sua crudeltà. Non andò guari infatti che l'usurpatore trovossi a distretta fra due eserciti, il visconteo ed il pontificio. Ma l'Albornoz, cardinale, che capitanava questo, ci riuscì meglio di Bernabò Visconti meno forse colle armi che colla scaltrezza, perchè fece sua Bologna, mercanteggiando coll'Oleggio il baratto del marchesato di Fermo. Però papa Innocenzo VI vedendo che Bernabò teneva tuttavia il territorio, e minacciava seriamente la città, scrisse lettera, come si ricava dall'apografo, in data del 23 aprile 1360, al doge Dolfin, invocando l'assistenza della Repubblica. L'impresa dell'Albornoz, com'è noto, fu poi più fortunata che durevole, ed i Bolognesi, sollevati da Taddeo Azzoguidi, diedero lo sfratto al cardinale di Ginevra, e tornarono allo stato libero. Del venturoso avvenimento resero tosto consapevole la Repubblica di Venezia, domandandole in pari tempo danaro a prestito per le loro occorrenze. Si ha dagli apografi, che la Repubblica rispose coi mirallegro della riacquistata libertà, ma che, amica non meno del Papa che dei Bolognesi, non poteva mostrarsi parziale, e sperava fossele menata buona la scusa, se si negava al domandato servigio.

I Bolognesi non erano solo molestati dai Visconti e dal Papa, ma spesso spesso anche dagli Estensi, e per lo più per questioni di frontiera, che erano poi aggiustate dai Veneziani e dai Fiorentini. L'apografo di un documento del 1388 riguarda appunto uno di questi arbitrati, in virtù del quale il doge Venier, e i Priori delle Arti del comune di Firenze dovevano comporre una controversia fra Bologna e Nicolò ed Alberto d'Este, sôrta per i castelli e terre del Frignano e di Gombolo, e per asserite contravvenzioni alla lega del 1383.

I rimanenti apografi sono di grande importanza, perchè accennano al momento in cui Venezia volge la mira alla terraferma, e comincia quella lunga serie di maneggi e d'imprese che le accrebbero potenza, ma ad un tempo diedero mala voce alla sua politica. Alleata nel 1388 a Giangaleazzo Visconti, affine di tor di mezzo il Carrarese, che co' suoi Stati circondava la laguna, mandò

oratore al comune di Firenze e di Bologna Pantaleone Barbo, per concitargli contro l'odio, e privarlo d'ogni mezzo di protezione e di soccorso. L'oratore fu munito di una Commissione, come appellavasi allora, nella quale il signor di Padova è dipinto con colori così neri da far parere evidente che Venezia, quantunque amante della pace e della concordia, vi è, come suol dirsi, tirata per i capelli a guerreggiarlo e a volerne lo sterminio per assicurare la propria esistenza. Ciò che è più singolare si è il panegirico che il doge fa di quel nequitosissimo Giangaleazzo, di guisa che si rimane incerti se il panegerista voglia ingannare altrui, ovvero sia egli stesso ingannato. Questo apografo, che è del 26 agosto, è seguito da un altro del 24 ottobre, col quale si respinge recisamente la mediazione profferta da Bologna e da Firenze, talchè Francesco da Carrara, troppo inferiore di forze per tener testa a due nemici collegati a' suoi danni, è costretto ad abdicare in quell'anno medesimo, e ridonare a Padova la libertà; che però non le fu cara, e ne fece omaggio al figliuolo del suo signore, Francesco Novello. Giangaleazzo non tardò a togliere Padova al figlio e Treviso al padre, e in tal modo cingere intorno intorno la laguna e minacciare San Marco con ben altra potenza che quella dei Carraresi. Se non che ricuperato lo Stato, e tenutolo per quindici anni, Francesco Novello fu di nuovo vinto e spodestato dai Veneziani e strozzato in carcere con due figliuoletti (1406).

Il Visconti, che agognava al dominio della penisola, mosse guerra a Bologna, la quale subito si rivolse ai Veneziani, amici di vecchia data. Ma la politica veneta non era più quella d'una volta, e la risposta ai Bolognesi, secondo l'apografo del 24 ottobre 1388, piena di miele e d'unzione, conchiude con un diniego. Intanto però i Bolognesi combattevano strenuamente per la libertà, e votavano per conservarla un tempio al patrono San Petronio; ed il nuovo papa, Bonifacio IX, per certi suoi fini, assunse, mediante il vescovo Caraffa, detto il cardinal di Bologna, le parti di paciere, come appare dall'apografo, posteriore di due mesi al precedente, nel quale il Doge e i Pregadi ordinano ai loro ambasciatori di portarsi insieme coi nunzi del Caraffa al Conte di Virtù per consigliarlo alla pace. Il linguaggio del documento è degno di nota, perocchè è manifesto che la santocchieria della forma copriva intendimenti ambiziosi ed ostili. I negoziati dapprima interrotti per le artificiose tergiversazioni di Giangaleazzo, che offerse ai Veneziani di entrare con esso lui in lega, e che bellamente si ricusarono, all'ultimo fallirono, perchè Fiorentini e Bolognesi, stanchi di non poterne venire a capo, quattro mesi dopo, come risulta da un apografo, decisero di collegarsi contro il Visconti, e domandarono la partecipazione dei Veneziani, i quali, colle solite leziosaggini, respinsero ogni proposta, protestandosi amici di tutti e non favoreggiatori d'alcuno.

Un apografo del 10 marzo 1390 ci dà a vedere come Venezia si atteggiasse di nuovo a pacificatrice, quando il Conte di Virtù, tenendo a bada con un trattato di lega i Signorotti e le città dell'Italia centrale, si volse minacciosamente contro Firenze e contro Bologna, le quali non indugiarono a collegarsi tra loro (1390). L'apografo sopraddetto è una commissione del Doge Venier a Benedetto Soranzo, inviato a Bologna e a Firenze, mentre altro oratore era inviato contemporaneamente al Visconti, affinchè presso gli uni e presso gli altri si propugnasse la pace. Venezia non fu ascoltata, e la guerra, per cause che sarebbe fuor di luogo qui ricordare, fu portata altrove.

L'agosto dell'anno appresso i Bolognesi mandarono un'ambascieria a Genova per negoziare la pace direttamente col Visconti e colla Lega, e richiesero Venezia che intervenisse al convegno e di soprappiù con loro facesse alleanza. L'apografo del decreto 12 ottobre 1391 contiene la risposta di Venezia, nella quale, ricordando le pratiche infruttuose dell'altra volta e la buona amicizia che intende mantenere del pari con tutti i contendenti, ella ricusa tanto di mettersi in mezzo, che di allearsi. I negoziati di questa pace procedettero lentamente, perchè Giangaleazzo avrebbe voluto farsi la parte del leone, e gli arbitri Riccardo Caracciolo, gran maestro di Rodi, e Antoniotto Adorno, doge di Genova, lo spalleggiavano di soppiatto, al punto che il 20 gennaio 1392 decretarono un *lodo* per pacificarlo colle città di Mantova, Perugia, Siena, Firenze, Bologna, Padova, Ferrara, Faenza, Ravenna ed Imola; *lodo* che appresso furono costretti a correggere per l'accusa di parzialità che mossero i rappresentanti degli avversari, come consta da altro apografo del 26 gennaio.

Ma poco andò che i bolognesi si avvidero che la pace di Genova non era che una lustra, a cui Giangaleazzo aveva fatto le viste di accedere per apparecchiarsi impunemente alla guerra; laonde strinsero una nuova lega, che non tardò ad essere attaccata da lui, che in quel mentre aveva comprato il titolo di Duca dall'imperatore Vincislao. Ed eccoti che Venezia, come ne fa fede un apografo, s'intromette, e l'8 aprile 1397 manda il Barbo a Milano, e Giovanni Alberti a Bologna e a Firenze per esortare le parti alla concordia. Se non che la Repubblica veneta alla fine aprì gli occhi, e non le rimase più dubbio sulla perfidia viscontea; non volendo però romperla palesemente, prese a secondare in segreto i nemici del Duca, nell'occasione che egli alla traditora aveva nel 1397 invaso il territorio di Mantova. Gli storici ci dicono altresì che i Veneziani, dopo otto mesi di negoziati, non riuscirono che ad ottenere una tregua di 10 anni, sottoscritta l'11 maggio 1398, e da loro guarentita. Ma due apografi ci rivelano che i Veneziani non fidandosi punto di Giangaleazzo, nove giorni dopo aprirono negoziati con qualunque avesse voluto collegarsi contro di lui, e in ispecie con Firenze, Bologna, Padova, Ferrara e Mantova. Apprendiamo da questi documenti i nomi dei procuratori incaricati di trattare, e i patti che vennero statuiti, ai quali per ultimo accedette anche Pino degli Ordelaffi, vicario della Chiesa in Forlì. Cionullameno alla tregua sopra detta tenne dietro la pace, e un altro apografo ci mostra che il doge Venier, a nome di tutti i collegati, elesse sindaci e procuratori per iniziarne le pratiche, le quali non vennero a conclusione se non il 21 marzo 1400, e la pace, secondo un apografo, fu ratificata l'11 aprile, perchè nel frattempo la parte Scacchese era stata sopraffatta dalla Maltraversa, e Carlo Zambeccari che la capitanava, per quell'anno che ancora rimase in vita, rimutò a sua posta uomini e cose.

Bologna intanto, assoldato Alberigo da Barbiano, si ruppe col Manfredi signor di Faenza, e un apografo ci fa conoscere che gli ambasciatori veneti, qui stanziati, domandarono al loro Senato se dovevano, nonostante il malvolere di Alberigo, adoperarsi tuttavia a pacificare i belligeranti, al che il Senato rispose che sì (21 giugno 1401). Era in quel tempo signore di Bologna Giovanni 1° Bentivoglio, che salito in auge col favore della fazione Maltraversa, e del Visconti, e malgrado l'aperta opposizione del prode Nanne Gozzadini, si era il 14 marzo di quell'anno tumultuariamente impossessato della Repubblica. Il breve dominio e la miseranda fine di costui non tolse che la signoria della patria non divenisse poscia retaggio dei suoi discendenti.

Tornata Bologna dopo vari rivolgimenti a Stato libero, fece nel 1419 un trattato di commercio con Venezia, del quale atto è l'apografo. E dopo altri rivolgimenti ancora, attaccata dalle armi spirituali e temporali del Colonnese Martino V, un apografo rende manifesto che il doge Francesco Foscari ci si mise di mezzo, finchè dopo lunghe pratiche, e dopo le prove di valore delle milizie bolognesi, il 30 agosto 1429 fu stabilito un accordo col quale Bologna conservando molte franchigie fu nuovamente assoggettata alla Chiesa. Ma poichè la Repubblica veneta quando aveva la lotta col Papa, aveva ceduto a difesa dei Bolognesi il condottiero Sanseverino e la sua compagnia, così il Doge mandò nel dicembre 1431 Giovanni Bonisi a domandare il rimborso degli stipendi. L'apo-

grafo di questa Commissione supplisce alla storia, che tace affatto una tale particolarità.

Sottrattisi nel 1434 al dominio ecclesiastico e ricadutici l'anno dopo, i Bolognesi ebbero la infelice idea, nel 1438, di darsi al perfido Filippo Maria Visconti, il cui insopportabile giogo riuscirono a scuotere mercè la mirabile prodezza di Galeazzo e di Tideo Marescotti de' Calvi, liberatori di Annibale Bentivoglio. Però resistendo gagliardamente il castello di Galiera, ove eransi raccolte le milizie del Duca, i Bolognesi invocarono l'aiuto di Venezia e di Firenze, e il 6 luglio fu fatta alleanza offensiva e difensiva fra le tre Repubbliche, le cui forze unite, e guidate dal Bentivoglio ottennero quella splendida vittoria a Ponte Polledrano, che fece dire agli storici, che le migliori armi adoperate dai capitani ducali erano stati gli sproni. Un apografo ci reca i patti e le condizioni dell'alleanza sopra detta, ed un altro attesta un fatto successivo, e un po' stravagante, e cioè che in questa alleanza formata contro il Duca di Milano, il Duca stesso domandò di entrare per soccorrere il genero Francesco Sforza, ridotto a mal partito da Alfonso di Napoli; ed i Bolognesi all'invito del Doge ratificarono l'ammissione di lui.

Spentasi la dinastia dei Visconti, fu contratta un'altra lega nel 1474 fra Giangaleazzo Sforza, i Veneziani e i Fiorentini, nella quale entrarono anche i Bolognesi. Un apografo porta la ratificazione del comune di Bologna.

L'ultimo apografo è la procura dei fratelli Ercole, Pirro e Virginio della Casa baronale de' Malvezzi, per *capitolare* con qualunque Signore o comune d'Italia la condotta di gente d'arme da dare al primo di costoro, e cioè ad Ercole, con qualunque numero e qualità d'uomini, e con qualsivoglia stipendio e patto.

Il ch. espositore che, illustrando questa serie numerosa di documenti svariatissimi colla notizia dei fatti da cui hanno avuto origine od occasione, ha saputo dare un'idea adeguata della loro importanza, conclude che la Deputazione di storia patria, e gli studiosi di cose italiane debbono professarsi altamente grati del dono cospicuo al dotto e benemerito socio.

CESARE ALBICINI *ff. di Segretario.*

PROGRAMMA

per il concorso drammatico di Firenze dell'anno 1876 *al premio governativo di drammatica.*

Art. 1. È aperto per l'anno 1876 il concorso a due premi governativi di drammatica, che uno di lire italiane 2000 e l'altro di lire italiane 1000, già istituiti dal governo della Toscana con decreto del 15 marzo 1860.

Art. 2. Al concorso drammatico si ammetterà qualunque tragedia, dramma e commedia nuova, rappresentata nel corso dell'anno sui teatri di Firenze, anche se prima fosse stata prodotta in altri teatri d'Italia. Non saranno ammesse però le produzioni recitate fuori di Firenze prima dell'anno 1875, nè quelle che avessero concorso a qualsivoglia altro premio.

Art. 3. I premi saranno conferiti, non per merito relativo, ma secondo l'ordine di merito assoluto, a quelle produzioni che per concetto e per forma più rispondano al fine di avvantaggiare moralmente e letterariamente il teatro italiano.

Art. 4. La produzione drammatica con la quale si vuole concorrere ai premi dovrà essere rappresentata sui teatri di Firenze dal dì 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1876.

Art. 5. La Giunta drammatica non s'incarica in alcun modo nè di procurare, nè di curare la rappresentazione delle produzioni, nè le riceve innanzi la recita.

Art. 6. Tre giorni innanzi a ciascuna rappresentazione l'autore dovrà dichiarare per iscritto al presidente della Giunta (via Sant'Egidio, casa Frullani, n. 10, piano 2°) di voler concorrere ai premi, e dentro dieci giorni dalla prima rappresentazione farà consegnare nelle mani del presidente medesimo il manoscritto della produzione. Trascorso il detto termine, senza che l'autore abbia presentato il manoscritto del suo lavoro, s'intenderà decaduto dal concorso.

Firenze, 1° dicembre 1875.

Il Presidente — EMILIO FRULLANI.

Il Segretario — GUGLIELMO ENRICO SALTINI.

Avvertenza. — Sebbene il presente programma non possa dare appiglio ad equivoci, la Giunta drammatica dichiara come l'art. 4 non obblighi gli autori ad invitarla per la prima sera che si reciteranno in Firenze le produzioni messe in concorso; la Giunta può essere chiamata anche nelle successive, fermo stante però il disposto dell'art. 6 che obbliga l'autore, o chi per esso, ad avvisare il presidente almeno tre giorni innanzi.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 22 gennaio 1876 (ore 16 56).

Cielo coperto quasi in tutta la penisola e nel nord della Sicilia. Pioggia a Genova, a Venezia, a Firenze, a Napoli, a Portotorres e Otranto. Barometro sceso fino a 6 mm., specialmente nell'Italia centrale. Venti di sud e di sud-ovest forti in alcune stazioni. Mare agitato nel canale Piombino, nei golfi di Asinara, di Napoli, di Civitavecchia e di Porto Empedocle. Scirocco forte. Mare agitato a Lesina. Nella scorsa notte gran neve e pioggia nel sud e nell'est dell'Inghilterra. Nel pomeriggio di ieri e fino a mezzanotte scirocco fortissimo. Tempo burrascoso e mare grosso a Piombino. Continua la probabilità di turbamenti atmosferici e venti forti, specialmente sul Mediterraneo.

Firenze, 23 gennaio 1876 (ore 15 40).

Cielo coperto o nebbioso, tranne in qualche paese della Liguria, della Toscana, a Civitavecchia ed a Cagliari. Pioggia a Portotorres e al Capo Spartivento. Venti freschi e mare mosso a Genova ed a Rimini. Venti forti e mare agitato sul golfo dell'Asinara. Barometro salito gradatamente fino a 10 mm. dal sud al nord dell'Italia. La pressione media è di 772 mm. Stamane perturbazione magnetica a Camerino; iersera a Moncalieri, ove il termometro è sceso 11 gradi sotto zero; è probabile il dominio di venti freschi o forti di nord. Tempo in generale migliore.

Osservatorio del Collegio Romano — 22 gennaio 1876.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	767,2	767,5	767,4	770,1
Termomet. esterno (centigrado)	9,5	13,6	13,2	9,2
Umidità relativa...	92	79	84	99
Umidità assoluta...	8,10	8,17	9,47	8,57
Anemoscopio.........	N. 5	S. 9	S. 7	Calma
Stato del cielo.......	1. nuvolo	4. nubi e sole	0. quasi coperto	3. nebbia

OSSERVAZIONI DIVERSE

Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 14,0 C. = 11,2 R. | Minimo = 9,1 C. = 7,3 R.
Pioggia in 24 ore = 4 mm., 6 nella notte precedente.

Osservatorio del Collegio Romano — 23 gennaio 1876.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	773,2	774,9	774,3	776,6
Termomet. esterno (centigrado)	5,8	11,8	13,8	8,9
Umidità relativa...	100	84	65	86
Umidità assoluta...	6,90	8,69	7,60	7,36
Anemoscopio.........	N. 3	N. 0	N. 4	N. 0
Stato del cielo.......	3. nebbia	8. cirri	10. veletti	10. nebbietta bassa

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 13,8 C. = 11,1 R. | Minimo = 5,4 C. = 4,3 R.
Pioggia in 24 ore = 4 mm., 6 pioggia della notte.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 24 gennaio 1876.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0	2° semestre 1876	—	—	75 35	75 25	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0[0	1° trimestre 1876	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 70
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 85
Prestito Nazionale	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	1° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0[0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2016 —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1370 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	473 —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	678 —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	392 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	1° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	358 —
Obbligazioni dette	1° aprile 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	1° gennaio 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas	1° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	535 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	107 45	107 40	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	26 98	26 96	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	— —	— —	21 72
Sconto di Banca 5 0[0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1876: 75 25 cont.; 1° sem. 1876: 77 57 1[2 cont.

Francia vista 108 50 — Londra breve 26 95.

Il Deputato di Borsa: G. RIGACCI | Il Sindaco: A. MARCHIONNI.

MUNICIPIO DI CALTAGIRONE

Avviso d'Asta.

Si deve procedere da questo comune allo appalto per la costruzione d'una piazza di commestibili.

Chiunque vorrà attendervi potrà presentare la sua offerta in questa casa comunale ove, dal sindaco di questo suddetto comune, nel giorno sei del mese di febbraio del prossimo venturo anno, alle ore undici antimeridiane, si procederà allo incanto, col metodo della estinzione delle candele, e quindi alla aggiudicazione in persona dell'ultimo e migliore offerente. La spesa, che qui appresso sarà espressa, venne approvata dal Consiglio comunale con deliberazione 19 novembre 1873, vistata ai 18 dicembre seguente col n. 6629.

I patti e le condizioni alle quali ogni offerente deve uniformarsi sono le infrascritte, quelle stesse stabilite dalla Giunta municipale con deliberazioni 9 aprile 1875, vistata ai 12 giugno; altra del 14 giugno ultimo, vistata ai 15 luglio, e l'altra del 29 novembre ultimo, vistata ai 7 del cadente mese.

1. Che la detta piazza deve costruirsi nel locale dietro l'ex-ospizio di San Francesco, oggi proprietà del signor Antonino Pace, e dietro le case San Lorenzo, in conformità al progetto in data 27 agosto 1873, e ai relativi disegni, levati dall'architetto D.r Giambattista Nicastro ed approvati con la predetta deliberazione 19 novembre 1873.

Essa piazza avrà quattro entrate, una, che è la principale, dalla piazza Principe Umberto, un'altra dalla via Corso dei Ferrai, una terza dalla via Sant'Elia, ed una quarta, dal nuovo pianerottolo innanti la parte rimasta dell'ex-Convento dei Benfratelli.

2. La esecuzione di tutte le opere percepite e descritte nel suddetto progetto, verrà affidata ad una società costruttrice, mercè appalto come sopra si è detto.

3. Che la società dovrà compiere tutte le suddette opere infra quattro anni, i quali avranno principio dal dì in cui il comune otterrà, non potendo economicamente aversi il consenso dei proprietari delle case che dovranno abbattersi, il decreto per la espropriazione forzata, come di legge, trattandosi di un'opera di pubblica utilità.

4. Che tutta la spesa essendo lire 83,563 81, cioè lire 58,523 81 per le opere e lire 25,040 per gli indennizzi dovuti ai detti proprietari, essa dovrà anticiparsi dalla società.

5. Che il comune non assumendo l'obbligo del pagamento di alcuna somma, sia per le opere, che per gli indennizzi, concederà alla società, che si avrà l'appalto, l'uso gratuito, per quarantuno anni, di tutti i pianterreni ed officine che comporranno la piazza.

6. Che la società intraprenditrice dovrà eseguire tutte le opere magistrevolmente, con buoni materiali secondo l'arte richiede, ed in conformità al detto progetto e ai disegni suespressi.

7. Che le dette opere dovranno essere benviste al suddetto architetto, all'assessore delegato ai lavori pubblici e ai deputati dei lavori medesimi; a ciò fare dovrà convenirsi che i maestri costruttori dovranno essere benvisti al municipio, il quale potrà licenziare quelli che crederà non essere capaci al lavoro in parola.

8. Che in caso d'inadempimento o ritardo di tutte o di parte delle opere suddette, nel termine prescritto, che s'intende di tutto rigore, quest'Amministrazione comunale sarà nel diritto di procedere all'appalto in danno della società, e di conseguenza costei sarà responsabile di tutti i danni, interessi e spese, non escluso il risarcimento della perdita che si avrebbe il comune di tutti i lucri quante volte, per effetto dell'attrassata esecuzione da parte della società nel termine suespresso, l'uso gratuito oltrepasserebbe i quarantuno anni, decorribili dal dì della consegna di tutte le prescritte opere.

Che di conseguenza spirato il 45° anno, quattro per la esecuzione e 41 di uso gratuito, i lucri, dal 46 in poi, cederanno a favore del comune, cui dovrà indennizzarsi di tutti gli interessi in caso d'inadempimento come si è detto precedentemente, salvo però la diminuzione degli anni come appresso si dirà.

9. Che essendosi dal suddetto architetto calcolata in lire 8530 l'annua pigione, che presuntivamente potrebbe ritrarsi dall'affitto di tutti i pianterreni e stanze che comporranno la suddetta piazza, resterà in facoltà del municipio di fissare, per la locazione di tutti i fondi, l'annua rispettiva pigione, che nello intero non potrà essere minore delle predette lire 8530.

Però dovendosi anche a cura del municipio procedere all'asta pubblica per lo affitto in discorso, qualunque somma, che oltre della prescritta, potrebbe ottenersi al pubblico incanto, cederà a beneficio della società, la quale, in caso contrario, non avrà diritto di pretendere dal comune alcun compenso, sia che alcun dei fondi non potrebbe affittarsi, sia che nello intero le pigioni non ascenderebbero alla somma di sopra stabilita.

10. Che cederà a carico della società l'annua fondiaria e manutenzione del locale, non potendo per esse, qualunque si fosse l'ammontare delle somme, chiedere alcun compenso.

11. Che la società dovrà espressamente rinunziare a qualunque diritto di compenso per tutti i casi fortuiti, ordinari ed estraordinari, previsti e non previsti a mente della legge.

12. Che delle offerte verrà accolta la più vantaggiosa, intendendosi per vantaggio la diminuzione degli anni per i quali la società dovrà godere dell'uso gratuito.

13. Che le opere difettose per il materiale, per il lavoro, e metodo di costruzione, dovranno disfarsi e ricostruirsi a spese ed interesse della società.

14. Che la società dovrà infra un mese, dal dì dell'approvazione dell'atto, prestare cauzione corrispondente ad un decimo di tutti i lavori, la quale dovrà far fronte a tutti i danni, interessi e spese che, per colpa della società, potrebbbe soffrire quest'Amministrazione.

La detta cauzione potrà essere in beni fondi, o in rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia.

15. Che il rappresentante o rappresentanti della società dovranno, per la esecuzione dell'atto, eleggere il domicilio in questo comune.

16. Che tutte le spese degli atti, della tassa di registro, e di quant'altro ad essi atti è riferibile, cederanno a peso della società.

17. Per quest'appalto si procederà con le norme prescritte dal regolamento 4 settembre 1870.

18. I fatali per la diminuzione del ventesimo, restano stabiliti a giorni quindici come di legge.

19. Che il deliberamento potrà aver vigore quando sarà vistato dal sottoprefetto, altrimenti si riterrà come non fatto ed improduttivo di effetti.

20. Che ogni offerta, per essere ammessa, dovrà essere garentita di lire mille per approssimative spese dell'atto; e ciò oltre di lire 5000 o di un biglietto di tenuta, nella uguale somma, di persona solvibile benvista al sindaco, a cautela dello appalto.

Dei depositi verrà trattenuto quello della società intraprenditrice solamente alla quale verrà restituito quando avrà prestata la cauzione come precedentemente si è detto.

21. Che le opere e il prezzo della espropriazione costeranno lire 83,563 81, la società concessionaria avrà il godimento del mercato per anni 41, e se la spesa sarà minore o maggiore, minore o maggiore sarà il numero degli anni in proporzione.

Caltagirone, 30 dicembre 1875.

Visto — *Il Sindaco:* M. CHIARANDÀ.

364 *Il Segretario Comunale:* PASQUALE VACIRCA.

TELEGRAFI DELLO STATO

Direzione compartimentale di Venezia

Campo S. Provolo fondamenta del Vin, n. 4661

N. 630-3. I.

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto al pubblico, che alle ore 12 meridiane del giorno 31 gennaio 1876 avrà luogo presso questa Direzione compartimentale, innanzi al sottoscritto, o chi per esso, l'asta a partiti segreti per la fornitura in appalto di n. 2060 pali di castagno selvatico all'anno per il periodo continuativo di anni cinque a cominciare dal 1876 pel compartimento di Venezia, rilevanti alla complessiva somma di lire 98,622 50.

Quantità dei pali		Lunghezza in metri	Periferia in cent metri		Prezzo della unità	Importare della fornitura	
Annua	Totale pel quinquennio		alla sommità	a 2 metri dalla base		annua	del quinquennio
N. 515	N. 2575	6 50	30	50	8 »	4120 »	20600 »
» 927	» 4635	7 50	36	56	9 50	8806 50	44032 50
» 618	» 3090	8 50	36	56	11 »	6798 »	33990 »
N. 2060	N. 10300					19724 50	98622 50

Tale fornitura verrà aggiudicata al miglior offerente, dopo la superiore approvazione e sotto l'osservanza dei patti e delle condizioni stabilite nel capitolato relativo in data 21 luglio 1875, visibile presso la Direzione compartimentale suddetta, ogni giorno nelle ore d'ufficio, dalle 10 ant. alle 5 pom.

Le schede scritte su carta da bollo da una lira, firmate e suggellate, da presentarsi all'atto dell'asta, indicheranno il ribasso di un tanto per cento che ciascun offerente intende fare sulla somma periziata.

La consegna dei pali da fornirsi ogni anno dovrà farsi completamente dentro la prima quindicina di aprile dell'anno stesso, franca di ogni spesa, sul piano di scarico, ad una delle stazioni ferroviarie di Vicenza, Tavernelle e S. Bonifacio, a scelta del fornitore.

Il pagamento dell'ammontare della fornitura annua sarà fatto anno per anno a consegna completa, in seguito a collaudo, nei modi stabiliti nel capitolato.

All'asta non saranno ammesse se non persone favorevolmente conosciute dall'Amministrazione come idonee e solventi a compiere gli obblighi inerenti all'appalto e previo deposito di L. 2000 in denaro od in titoli di rendita dello Stato al prezzo della chiusura di Borsa del giorno innanzi.

Finita l'asta si riterrà solo il deposito del migliore offerente, restituendolo agli altri.

L'aggiudicatario dovrà sottostare a tutte le disposizioni portate dalle vigenti leggi sulla Contabilità generale dello Stato.

Tutte le spese d'incanto, contratto, bolli e copie sono a carico dell'aggiudicatario.

Sono assegnati giorni 15 a datare da quello dell'asta per presentare le offerte di ribasso sul prezzo di aggiudicazione, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e così il periodo di tempo (fatali) entro il quale si potrà portare questo miglioramento, scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 15 febbraio 1876.

Venezia, li 16 gennaio 1876.

360 *Il Direttore Compartimentale:* M. FRANCISCI.

CITTÀ DI ASCOLI-PICENO

Avviso d'Asta.

In adempimento della risoluzione consigliare del giorno 9 gennaio corrente si rende noto che alle ore 12 meridiane del giorno di mercoledì 9 febbraio prossimo venturo, in questo palazzo di residenza ed innanzi l'Autorità municipale, si deverrà allo sperimento d'asta per l'appalto del dazio d'introduzione e di consumo tanto governativo che comunale pel quinquennio 1876-77-78-79-80, alle seguenti condizioni:

1° L'appalto sarà concesso in base alle vigenti leggi, regolamenti ed istruzioni ministeriali, non che alle condizioni descritte nell'analogo capitolato ed alla tariffa daziaria in vigore, ostensibili tanto gli uni che le altre in questa segreteria comunale dalle ore 9 alle 2 pomeridiane.

2° Lo stesso appalto abbraccia tutto il territorio comunale tanto interno che esterno; però l'appaltatore dovrà rispettare i subappalti e gli abbonamenti che per tutto il corrente esercizio hanno avuto luogo fuori della cinta daziaria del comune chiuso.

3° L'asta sarà aperta sulla somma o corrisposta di annue lire centottantacinquemila (L. 185,000) nette da ogni spesa di riscossione e di amministrazione, e sarà deliberata al migliore offerente dietro l'estinzione della terza ed ultima candela vergine.

4° Le offerte di aumento non potranno essere minori di lire cento ciascuna.

5° Gli aspiranti non saranno ammessi all'asta se prima non abbiano fatto il deposito di lire ottomila a garanzia dell'offerta e delle spese del contratto. Questo deposito sarà restituito, terminata l'aggiudicazione, a tutti gli offerenti, eccetto al deliberatario, cui sarà computato nella liquidazione delle spese, di cui all'art. 9, e pel resto nel pagamento della corrisposta di appalto.

6° La delibera sarà subordinata all'esperimento della miglioria di vigesima, che potrà apporsi da chiunque entro quindici giorni successivi alla stessa delibera, i quali scadono alle ore 12 meridiane del giorno 24 del detto mese di febbraio. Per norma poi degl'interessati un apposito avviso annunzierà la seguita delibera, il prezzo della medesima ed il tempo utile per migliorarla.

7° Essendo l'appalto retroattivo al 1° gennaio 1876, tutte le somme che si saranno esatte dal comune sino al giorno del contratto verranno regolarmente liquidate e scomputate all'appaltatore nella corrisposta, fermo in costui l'obbligo di rimborsare il comune della spesa sostenuta nel frattempo per la relativa amministrazione.

8° Entro gli otto giorni successivi al visto apposto dal Regio prefetto alla delibera definitiva, lo stesso appaltatore dovrà stipulare il contratto e garantire l'adempimento dei suoi obblighi con una cauzione di lire cinquantamila in effettivo contante ovvero in rendita consolidata al valore segnato in Borsa nel giorno del deposito, o con ipoteca su fondi stabili da riconoscersi idonei e capaci dalla Giunta municipale a seconda dell'art. 25 del capitolato.

La cauzione potrà ancora esser data per un terzo con qualunque dei mezzi di sopra accennati, e per gli altri due terzi colla firma di due persone responsabili e benevise all'Azienda municipale.

9° Le spese di appalto, di contratto e di registro, non che le altre tutte, di cui è parola nell'art. 30 del suddetto capitolato, andranno a carico dell'appaltatore.

10° Nell'asta si osserveranno le norme stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, numero 5852.

Ascoli-Piceno, 17 gennaio 1876.

314 *Il Segretario Capo*: GIUSEPPE ANGELINI.

(2ª *pubblicazione*)

BANCO SETE LOMBARDO

AVVISO

Per errore incorso nell'ufficio del giornale *La Lombardia*, il terzo avviso di convocazione per l'assemblea straordinaria del Banco Sete Lombardo veniva pubblicato solamente il giorno 17 corrente.

Non essendo quindi la convocazione stata fatta a tenore dell'art. 29 dello statuto, l'assemblea indetta pel giorno 23 corrente non avrà luogo, e il Consiglio d'amministrazione nella odierna seduta ha deliberato di convocarla pel giorno 6 febbraio p. v., a mezzogiorno, a tenore del seguente avviso:

Sulla proposta di n. 27 azionisti rappresentanti complessivamente n. 20028 azioni vecchie, pari a n. 4005 3⁄5 azioni nuove da lire 500, debitamente depositate, e giusta lo statuito del § 144 del Codice di commercio, i signori azionisti del Banco Sete Lombardo sono convocati in assemblea generale straordinaria per deliberare sull'ordine del giorno presentato dai suddetti 27 azionisti, del seguente tenore:

Ordine del giorno:

1° Deliberare, coll'appoggio della situazione di fine d'anno, se convenga o meno mettere in liquidazione la Società;

2° Nel caso affermativo, nominare i liquidatori e determinare il modo di liquidazione.

L'assemblea avrà luogo domenica, giorno 6 febbraio 1876, a mezzogiorno, nel locale della Guardia Nazionale, piazza Mercanti.

Articoli dello statuto:

Art. 26. L'assemblea generale si compone di tutti i soci che dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea risultino dai registri possessori almeno di cinque (5) azioni nominative, ovvero abbiano nel termine stesso depositato almeno cinque (5) azioni al portatore, sia nelle casse della Società, sia presso quegli altri Istituti che saranno designati nell'avviso di convocazione.

Art. 27. L'azionista avente diritto di voto può farsi rappresentare alle adunanze generali da altro azionista, egualmente avente diritto di voto, mediante mandato espresso sullo stesso biglietto d'ammissione.

Art. 28. Ogni cinque (5) azioni danno diritto a un voto. Nessuno potrà avere più di dieci (10) voti, qualunque sia il numero delle azioni possedute o rappresentate.

Avvertenza. — Non essendosi ancora eseguito il concambio delle azioni vecchie in nuove da lire 500, si ricorda che cinque azioni vecchie formano una nuova.

NB. Il termine utile pel deposito delle azioni da farsi alla cassa del Banco Sete Lombardo in Milano, per l'intervento all'assemblea, viene prorogato fino tutto il giorno 27 corrente gennaio. I biglietti d'ammissione già rilasciati per l'assemblea del 23 gennaio corrente agli azionisti che hanno fatto il deposito delle azioni si riterranno validi anche per l'intervento all'assemblea del 6 febbraio p. v.

Milano, 19 gennaio 1876.

344 *L'AMMINISTRAZIONE.*

(3ª *pubblicazione*) 235

BANCA VENETA DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI

Sedi di **PADOVA** *e* **VENEZIA**

Assemblea generale.

In seguito a deliberazione del Consiglio d'Amministrazione i signori azionisti della Banca Veneta di Depositi e Conti Correnti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 14 febbraio p. v., alle ore 12 meridiane. L'assemblea generale avrà luogo presso la Sede di Padova, nel locale della Banca Veneta, via Selciato del Santo, n. 4370, e tratterà e delibererà sul seguente

Ordine del giorno:

1° Rapporto del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio sociale al 31 dicembre 1875.

2° Relazione dei censori.

3° Approvazione del bilancio e fissazione del dividendo sulle azioni.

4° Nomina di 10 consiglieri in sostituzione di quelli uscenti per anzianità a termini dell'art. 32 dello statuto sociale e di un consigliere che rimarrà in carica per un anno, in sostituzione del signor A. Weill-Schott dimissionario.

5° Nomina di 3 censori per l'esercizio 1876 a termini dell'art. 44 dello statuto.

Il deposito delle azioni per avere il diritto di intervenire all'assemblea generale dovrà aver luogo, giusta il disposto dell'art. 24 dello statuto, non più tardi del giorno 4 febbraio p. v.:

A **Padova**, presso le Sedi della Banca Veneta.
A **Venezia**, idem idem.
A **Milano**, presso la Banca Lombarda di Depositi e Conti Correnti.

Padova, li 12 gennaio 1876.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione: G. GIOVANELLI.

Estratto dello statuto sociale.

Art. 16. L'assemblea generale si compone di tutti i soci proprietari di numero 15 azioni depositate nella Cassa della Società, almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'assemblea.

Art. 17. Non possono essere ammessi al deposito per l'intervento all'assemblea, i certificati o titoli al portatore, dei quali non siano state interamente pagate le rate scadute.

Art. 18. Ogni quindici azioni hanno diritto ad un voto, ma nessuno potrà avere più di tre voti qualunque sia il numero delle sue azioni depositate.

Art. 19. L'azionista avente diritto d'intervenire all'assemblea, può farvisi rappresentare; e sarà valido a tale effetto il mandato espresso sul biglietto stesso d'ammissione, purchè il mandato sia conferito ad un'azionista che abbia diritto d'intervenire all'assemblea.

Un mandatario non potrà rappresentare più di tre voti, oltre a quelli che gli appartenessero in proprio.

Art. 20. L'assemblea generale è legalmente costituita, quando vi concorrono tanti azionisti che rappresentino almeno la quinta parte delle azioni emesse.

(1ª *pubblicazione*)

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

(Direzione Generale)

AVVISO.

Il Consiglio Superiore ha deliberato di convocare per il giorno 24 del p. v. febbraio l'Assemblea generale degli azionisti, che, a termini dell'art. 3 del R. decreto 20 gennaio 1867, n. 3532, deve in quel mese radunarsi in Firenze.

Detta Assemblea si riunirà alle ore 12 meridiane, nel palazzo della Banca in via dell'Orivolo, n. 45-2°.

Come è prescritto dall'art. 52 degli statuti di questa Banca e dal citato art. 3 del R. decreto 20 gennaio 1867, tale Assemblea verrà divisa in due sedute.

Nella prima, sotto la presidenza del Consiglio Superiore, sarà presentato il resoconto delle operazioni fatte durante l'anno 1875.

Nella seconda, sotto la presidenza del Consiglio di Reggenza della sede di Firenze, si procederà al rinnovamento parziale di esso Consiglio.

Hanno diritto d'intervenire all'adunanza gli azionisti possessori da sei mesi almeno di un numero d'azioni non inferiore a quindici.

Roma, 22 gennaio 1876. 372

AMMINISTRAZIONE
DEGLI SPEDALI E LUOGHI PII UNITI IN BRESCIA

Avviso d'Asta.

In questi uffici nel giorno 5 febbraio 1876 si terrà da questa presidenza l'asta pubblica per la vendita degli immobili sottodescritti in due lotti col metodo d'estinzione di candela vergine e in base al regolamento 4 settembre 1870, n. 5852, e sotto l'osservanza delle norme portate dal capitolato relativo ispezionabile fin d'ora in questa segreteria nelle ore d'ufficio.

L'asta sarà aperta per il lotto I sul prezzo di italiane lire 54,000 (cinquantaquattromila), alle ore 1 pom.

L'asta sarà aperta per il lotto II sul prezzo di italiane lire 11,000 (undicimila), alle ore 2 pom.

Ogni offerente dovrà provare mediante esibizione a chi presiede all'asta della relativa ricevuta del cassiere dell'Opera Pia di avere eseguito nella Cassa dell'Amministrazione prima che si apra l'incanto il deposito del decimo del prezzo che serve di base all'asta in danaro o in titoli del Debito Pubblico dello Stato al portatore valutati ad un decimo meno dell'ultimo listino della Borsa di Milano, oppure in libretti della Cassa di Risparmio, oltre ad altro deposito esclusivamente in danaro di lire tremila per il primo lotto e di lire ottocento per il secondo lotto, e ciò per importo approssimativo delle spese d'asta e contrattuali.

Si avverte che la vendita resta condizionata a ciò, che essa seguir debba per tutti i due lotti e che a parità di prezzo sarà preferito l'offerente a tutti i lotti.

Qualora segua la delibera il termine utile per proporre la miglioria del ventesimo scadrà col giorno 26 febbraio p. v. ad un'ora pom.

Descrizione degli immobili da vendersi.

Lotto primo — Possessione denominata Capriola di proprietà dello Spedale Donne, sita parte in territorio di Virle Treponti e parte in quello di Ciliverghe, composta di n. 14 appezzamenti di fondo parte aratori gelsivi e parte prativi, tutti adacquatorii, con caseggiato colonico con cortile ed orto ed abitazione per l'affittuale, segnata in mappa del comune di Virle Treponti coi numeri 76, 6, 102, 746, 71, 49, 56, 48, 47, 43, 72, 75*a*, 745*b*, 51, 52, ed in mappa del comune di Ciliverghe ai numeri 155, 150, 801, 146, 147, 148, 149, 846, 166, 165, 164, della complessiva superficie di pertiche 312 95, pari ad ettari 31 295, colla rendita censuaria in totale di ex-austriache lire 1922 72, pari ad italiane lire 1661 61.

Lotto secondo — N. 4 fondi aratori, gelsivi irrigatori, facenti parte della possessione detta di S. Mauro di proprietà dello Spedale Maggiore, denominati Brede Magne, siti in tenere del comune di Virle Treponti, descritti in mappa coi numeri 160, 161, 162, 163, di complessive pertiche censuarie 75 00, pari ad ettari 7 50, colla rendita censuaria in totale di ex-austriache lire 403 80, pari ad italiane lire 348 96.

Brescia, li 5 gennaio 1876.

Il Presidente: BARUCCO.

361 *Il Segretario Capo:* AVV. VIOLINI.

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ CARBONIFERA AUSTRO-ITALIANA
DI MONTE PROMINA

Si rende noto per ogni effetto di ragione che gli azionisti di questa Società, in assemblea generale straordinaria del 21 corrente, hanno deliberato la riduzione del capitale da lire 15,000,000, diviso in 60,000 azioni di lire 250 caduna, a lire 6,000,000, diviso in 12,000 azioni di lire 500 caduna.

L'atto constatante la relativa modificazione all'art. 4 dello statuto venne depositato oggi alla cancelleria del tribunale di commercio di Torino, e le opposizioni alla detta deliberazione si potranno fare o presso la cancelleria stessa o presso l'ufficio d'ispezione delle Società commerciali di Torino o presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio entro mesi tre dalla data del presente avviso.

Torino, li 20 gennaio 1876.

366 **L'Amministrazione.**

MUNICIPIO DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

AVVISO D'ASTA in seguito a miglioramento di ventesimo per il subappalto del dazio governativo sul vino e sulla carne, pel quinquennio 1876 *al* 1880.

Alle ore 9 antim. del giorno ventisei corrente mese di gennaio, nell'officina dell'assessore delegato alla polizia urbana di questo comune, sita nella pubblica piazza, avran luogo gl'incanti diffinitivi per il subappalto del dazio governativo sul vino e sulla carne pel quinquennio 1876 al 1880, aprendosi la gara sulla presentata offerta in aumento di ventesimo in lire mille sette e centesimi cinquanta da parte del signor Marchetti Giuseppe di Angelo, sicchè la gara sarà aperta sopra lire ventunmila centocinquantasette e centesimi cinquanta.

Le condizioni del subappalto e dell'asta sono quelle stesse descritte nei primitivi avvisi.

Acquaviva delle Fonti, 21 gennaio 1876.

Visto — *Il Sindaco ff.:* ORAZIO BUTTARI.

371 *Il Segretario:* MARASCO.

COMUNE DI MONTEFIASCONE

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto che a termini del decreto prefettizio in data 18 p. p. settembre, nº 30071, col quale si ordina la vendita della cauzione prestata a garanzia dell'esercizio esattoriale di Montefiascone dal signor Pietro Senni fu Paolo per debito verso il comune, nel giorno 16 del p. v. febbraio, alle ore 10 ant., sulle norme della legge 20 aprile 1871, nº 192, si procederà nell'ufficio di questa Regia pretura ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente degl'immobili infra descritti giusta l'ipoteca accesa nell'ufficio di Viterbo li 8 decembre 1872, al vol. 7, nº 1672.

Gl'incanti si terranno col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto, sino alla concorrenza della somma di L. 10,000, a senso del surriferito decreto.

Le offerte dovranno essere garantite da un deposito corrispondente al 5 per cento del prezzo dei singoli lotti, qui sotto descritti.

Mancando offerte superiori al prezzo come appresso determinato, si procederà con lo stesso metodo e nello stesso luogo ad un secondo esperimento nel giorno 21 detto febbraio, ore 10 antimeridiane, col ribasso di un decimo sul detto prezzo.

Tornando inutile anche il secondo sperimento, si procederà al terzo sperimento sulla metà del prezzo stesso nel ripetuto luogo ed alle ore 10 ant. del giorno 28 ridetto febbraio.

Tutte le spese d'asta, di registro e contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Descrizione dei beni offerti in cauzione dal sig. Alessandro Jacopini situati nel territorio di Montefiascone.

1. Terreno alberato, vitato e seminativo in vocabolo Poggio del Corniolo, confinante coi beni di Moscini Costantino, parrocchia di Sant'Andrea, eredi del fu Della Casa Cesare, la strada, ecc., della superficie di tavole 77 e cent. 88, in mappa Madonnella, sez. 4ª, numeri 540, 541, 542, 543, 917 sub. 1, 2, 918, 919, 920, valore catastale di scudi 138 50 — Prezzo d'incanto in base di perizia, L. 11,399 66.

2. Terreno alberato, vitato, cannetato, in vocabolo La Vasca, confinante coi beni dell'Orfanotrofio, Bartoleschi fratelli, la strada, salvi, ecc., della superficie di tavole 3 e cent. 16, in mappa Paoletti, sezione 1ª, numeri 246 e 247, del valore catastale di scudi 34 55 — Prezzo d'incanto in base di perizia, L. 1525 81.

3. Terreno alberato, vitato, seminativo e boschivo in vocabolo Volpetta e Balduino, confinante col Beneficio di San Giacomo, Antonelli Gio. Battista e Giuseppe, Jacopini Carlo, salvi, ecc., della superficie di tavole 121 14, in mappa Cappuccini, sezione 7ª, numeri 402, 403, 406 sub. 2, 804, 854, 899, 900, del valore capitale di scudi 134 70 — Prezzo d'incanto in base di perizia, L. 10,517 29.

4. Casa di abitazione in via Principe Umberto e Porticella, confinante con Jacopini Carlo, Capitolo Falisco, la strada, ed annesso orto in via la Porticella, a confine Zerbini Gio. Battista, fratelli Cricco Luigi e la strada, distinti in mappa Città, sezione 8ª, numeri 465, 466, 468 sub. 2, e 718, della superficie di cent. 12 e del valore catastale di scudi 120 la prima, ed il secondo del reddito imponibile di scudi 1 75 — Insieme prezzo d'incanto in base di perizia, L. 5484 53.

Dalla residenza comunale di Montefiascone, li 15 gennaio 1876.

370 *Il Sindaco ff.:* D. SCINGA.

BANCA POPOLARE DI ROMA

I signori azionisti della Banca Popolare di Roma sono invitati ad intervenire all'assemblea generale che avrà luogo in seconda convocazione il giorno 30 gennaio 1876 nella sala terrena della Banca Romana per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1º Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1875;
2º Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Roma, li 24 gennaio 1876.

Pel Consiglio di Amministrazione

376 *Il Consigliere Segretario:* GERARDI Ing.

CONSORZIO STRADALE CANNOBINO

Appalto dell'ottavo tronco

Avviso di seguito deliberamento.

Si rende noto che nell'esperimento d'asta pubblica per l'appalto dell'ottavo ultimo tronco della strada consortile di Valle Cannobina, esposto per la somma complessiva di lire 104,142 35, seguì il deliberamento sotto il ribasso di lire 3 10 per cento;

Che, giusta l'avviso d'asta del 23 prossimo passato dicembre, sopra tale somma ribassata può ancora essere presentata offerta per ribasso non inferiore al ventesimo, nell'ufficio comunale di Cannobio, sino al mezzogiorno del giorno nove prossimo febbraio.

Cannobio, il 20 gennaio 1876.

Per la Deputazione

368 *Il Segretario:* Not. GIOVANNI BRANCA.

SUNTO D'ATTO DI CITAZIONE
in sede di appello.

A richiesta dei signori Filippini Giuseppe, Felice e Fortunato e Franzini Gaetano, il primo quale amministratore, gli altri due quali delegati del concorso dei creditori aperto presso il tribunale di Brescia sulle sostanze dell'oberato nobile Giovanni Conter, tutti residenti in Brescia, pei quali comparirà l'avvocato cav. Simone Orefici,

Io sottoscritto usciere, addetto alla R. Corte d'appello in Brescia, avvertendo che i richiedenti produrranno in giudizio, offrendone comunicazione, il volume degli atti e documenti del primo giudizio, l'appellata sentenza 24 agosto del tribunale civile e correzionale di Salò, la sentenza 24 novembre della Corte di cassazione in Torino resa fra Bruni Giuseppe da una parte e Filippini Giuseppe e Conter Laura dall'altra e il mandato nell'avvocato Orefici, faccio noto alli signori:

Bertazzi Giovanni, da Castiglione delle Stiviere – Ditta Petracchi Felice e Comp., da Milano – Stabilimento scolastico provinciale di Brescia – Grumi Pietro, Beniamino, Giosuè e Luigia di Gavardo – Pastore Giovanni Battista, Carlo, Angelo e Cesare di Castiglione delle Stiviere – Rampinelli Giovanni fu Francesco da Brescia – Nob. Conter Gervasio di Brescia – Fortunato Rosa, Marietta, Felice, Luigi, Gerolamo e Angelo fu Pietro da Brescia – Bologna Gio. Battista, Filippo, Beniamino, Benedetto e Don Pietro da Gavardo – Congregazione di Carità di Gavardo – Simoni Giuseppe e Toselli Francesco di Manerba – Turini Francesco, Bortolo, Giacomo, Francesco di Puegnago – Riviera Giacinto di Desenzano – Brescianini Francesco, Felice, Margherita, Bona, Caterina e Maria fu Pietro di S. Felice – Novelli Francesco da Portese – Congregazione di Carità di Moscoline – Fabbriceria parrocchiale di Moscoline – Fabbriceria parrocchiale di Toscolano – Brunelli Giacomo ed Angelo da Portese – Agosti Giacomo di Lonato – Floricli Maria e Domenico da S. Felice – Lombardi Luigi di Pietro da Maderno;

Che in forza del presidenziale decreto 27 dicembre 1875 del primo presidente della Corte d'appello di Brescia li ho citati siccome li cito a dover comparire avanti l'ecc.ma Corte suddetta alla sua udienza che avrà luogo alle ore dieci antimeridiane del giorno 2 febbraio 1876, come da mio atto in di loro confronto in data dieci corrente mese di gennaio, per ivi sentir provvedere in di loro confronto sulle domande enunciate in detto atto di citazione, e cioè assoggettarsi a giudiziale sequestro gli stabili espropriati a carico dei coniugi Bruni Giuseppe e Lombardi Matilde all'asta giudiziale 17 ottobre 1872 seguita innanzi al tribunale di Salò come da sentenza di vendita di detto giorno, descritti nella sentenza medesima, e nominarsi in sequestratario sia a sensi del primo alinea dell'art. 2085 del Codice civile, sia a sensi degli articoli 1875 e 1877 dello stesso Codice una persona idonea che si propone nell'ingegnere Luigi Majer, condannati gli appellati coniugi Bruni a rifondere le spese del primo e del secondo giudizio.

Brescia, 10 gennaio 1876.

365 SAVIOTTI SCURI FRANCESCO.

Istanza per deputa di perito.

In virtù di sentenza del R. pretore di Frosinone, e con atto 14 dicembre 1875, usciere Desantis, fu fatto precetto a Salvatore Corsi, di Sgurgola, di pagare al signor Gaetano Galloni fra 30 giorni la somma di lire 227 65, cogli accessori e spese, altrimenti sarebbesi proceduto alla subastazione dei seguenti fondi in territorio di Sgurgola, giusta i suoi noti confini:

1° Seminativo-vitato, contrada Cicinzio, tavole 6-67, mappa sezione 1ª, numeri 1141, 1144.

2° Casa di più vani, in contrada Carbonara, mappa sezione 1ª, numeri 984, 985 sub. 1, 987 sub. 2.

342 ARDUINO avv. CARBONI proc.

N. 5.

GENIO MILITARE – DIREZIONE DI ROMA

AVVISO D'ASTA

per incanto in seguito ad offerta del 5 97 per cento.

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'articolo 99 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, che essendo stata presentata in tempo utile la diminuzione del ventesimo sui prezzi della tariffa ai quali in incanto del 14 gennaio corrente risultò deliberato l'appalto, descritto nell'avviso d'asta del 1° stesso mese, per i

Lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati militari di Roma durante il triennio 1876-77 *e* 78 *per la somma di L.* 100 *mila annuali*,

per cui dedotti li ribassi d'incanto di lire 19 e di lire 5 97 per cento, residuasi il suo importare annuo a lire 76,164 30.

Si procederà perciò presso l'Ufficio della Direzione suddetta in via del Quirinale n. 9, piano primo, al reincanto di tale appalto col mezzo di partiti suggellati, firmati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da lira una, alle ore 3 pomeridiane del giorno 31 gennaio corrente, sulle basi dei sovraindicati prezzi e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

La tariffa delle mercedi, noli, materiali e lavori, e le condizioni generali e particolari annesse al capitolato tipo, sono visibili presso la predetta Direzione, nel locale suddetto.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno produrre i seguenti documenti:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'Autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

b) Un attestato di persona dell'arte confermato dal direttore del Genio militare locale, il quale sia di data non anteriore di mesi sei ed assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private. Gli attestati che abbisognano della conferma del direttore dovranno essere presentati non meno di 3 giorni prima di quello fissato per l'incanto.

c) Una ricevuta della Direzione suddetta, costatante di aver fatto presso la Direzione stessa, ovvero nella Cassa dei depositi e prestiti, o delle Tesorerie dello Stato un deposito di lire 30,000 in contanti od in rendita al portatore del Debito Pubblico Italiano, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

Il ricevimento nella Cassa della Direzione dei depositi per concorrere all'asta e la presentazione dei titoli richiesti per esservi ammessi, avranno luogo dalle ore 8 alle 11 ant. del giorno dell'incanto.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e giustificata la loro moralità ed idoneità.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di bollo, la tassa di registro ed i diritti di segreteria sono a carico del deliberatario, il quale dovrà pagarne l'importo all'atto della stipulazione del contratto.

Roma, il 21 gennaio 1876.

Per la Direzione
Il Segretario: C. ARNAUD.

339

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Nicastro, mercè decreto del 28 luglio 1873, ha ordinato lo svincolo della rendita di lire ottantacinque, intestata al signor Domenico Aliberti, come R. notaro e come notaro certificatore, risultante dai due certificati della Cassa del Debito Pubblico di Napoli del 18 luglio 1862, nn. 14605 e 14606, ognuno per la rendita di lire quaranta, nonchè dagli altri certificati d'assegno provvisorio nominativo della stessa data, rilasciati dalla Cassa medesima, nn. 3191 e 3192, per la rendita ciascuno di lire due e centesimi cinquanta.

Cotesto svincolo e restituzione di deposito è stato disposto a favore degli eredi del suddetto notaro Aliberti Domenico, signori Nicolino, Ferdinando e Raffaele, figli maggiori del medesimo, e della vedova signora Rosina Valentino, in nome proprio, e qual madre e tutrice dei signori Chiarina, Francesco, Angiolina, Virginia ed Eugenia, figli minori del ricordato notaro, e senza reimpiego pe' minori suddetti.

Nicastro, 16 gennaio 1876.

327 Il proc. PASQUALE GIULIANI.

DELIBERAZIONE
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato e sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, dichiara che la Regina d'Avalos è unica erede del signor Gaetano d'Avalos fu Carlo.

Ordina quindi che la Direzione del Debito Pubblico italiano intesti a favore di Regina d'Avalos del fu Gaetano, col vincolo pupillare e sotto la amministrazione del tutore sig. Luigi Andreassi, l'annua rendita di lire centottanta (L. 180), iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico italiano a favore dell'Avalos Gaetano fu Carlo, racchiusa nel certificato sotto il numero centotrentamilanovecentoquindici e novecentotrentunmilaottocentocinquantacinque (num. 130915|931855) e di posizione settantamila cinquecentodiciannove.

Così deliberato nella camera del consiglio della terza sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli, sita nel locale di Castel Capuano, oggi, addì diciassette dicembre milleottocentosettantacinque.

356 ALBERTO DE RUGGIERO proc.

REGIA PRETURA
del 2° Mandamento di Roma.

Il pretore del suddetto mandamento con decreto del 19 corrente gennaio ha nominato il signor Paolo Corvisieri fu conte Alessandro, domiciliato in Roma, via Leccosa, n. 54, a curatore dell'eredità giacente del fu commendatore Nicola Podestà, colonnello in ritiro, deceduto in Roma il giorno 11 andante mese nel suo domicilio posto in Roma alla salita Magnanapoli, n. 1.

Roma, 22 gennaio 1876.

362 Il cancelliere: VITTORIO GATTI.

Avviso di vendita giudiziale.
(2ª *pubblicazione*).

Nel giorno 26 febbraio 1876, avanti la seconda sezione del tribunale civile di Roma, ad istanza del signor Niccola Massimini ed a carico del signor Giuseppe Nepoti, si procederà alla vendita giudiziale dei seguenti fondi in un sol lotto. L'incanto si aprirà sul prezzo di stima in lire 42,340 50.

Utile dominio di vigna con case annesse, posto nel suburbio di Roma, fuori la porta San Paolo, vocabolo Ponticello, Osteria e Statue, segnato nella mappa 1ª coi numeri 193, 626 1|2, 627 1|2, 194, 195, 196, 625 1|2, 197, 629 1|2, 198, 212, 636 1|2, 199, 630 1|2, 200, 201, 202, 213, 203, 204, 210, 635 1|2, 211, confinante Colligola, strada, ecc.

Utile dominio di canneto posto come sopra, vocabolo Grotta Perfetta, segnato nella mappa 1ª coi numeri 253, 254, confinante Fioravanti, ecc.

Utile dominio di canneto posto come sopra, vocabolo Ortaccio delle Tre Fontane, segnato nella mappa 1ª al numero 167, confinante Ferrari, Venerati, ecc., L. 42,340 50.

PAOLO BONOMI usciere presso il
318 tribunale civ. e corr. di Roma.

Avviso di vendita giudiziale.
(2ª *pubblicazione*).

Nel giorno 26 febbraio 1876, avanti la prima sezione del tribunale civile di Roma, ad istanza del signor Leonardo Olivieri ed a carico della Università e Confraternita dei Librai di Roma, si procederà alla vendita giudiziale del seguente fondo. — Il primo prezzo sul quale si aprirà l'incanto sarà di lire ottomilacinquecentottantasei e cent. 60 offerto dall'istante, cioè moltiplicato il tributo diretto verso lo Stato a norma di legge.

Casa posta in Roma, in via dei Giubbonari, in piazza Santa Barbara, n° 85, segnato nella mappa censuaria rione VI sotto il n° 333 1|2, confinante colla chiesa di Santa Barbara, beni Bedoni e via pubblica. L. 8586 60.

PAOLO BONOMI usciere presso il
319 tribunale civ. e corr. di Roma.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*).

I sottoscritti, nominati dal Consolato di Francia in Firenze amministratori della successione di Isaac Dukase, negoziante francese, decesso in Firenze il dì 4 del corrente mese, invitano tutti i creditori della detta successione a presentare, nel termine di 30 giorni a partire dal 25 gennaio, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 11 antimeridiane, ai magazzini della *Ville de Lyon* posti in questa città, i loro titoli di credito, che saranno presi in nota rilasciandone ricevuta, all'oggetto di determinare definitivamente il passivo della successione, e quindi eseguire il reparto dell'attivo.

Firenze, li 19 gennaio 1876.

ALBERTO SCHWOB.
ADOLFO GETTI.
322 GIUSEPPE PEYRON.

RETTIFICAZIONE.

Nella Gazzetta del 19 corrente, all'avviso n. 285, linea 6ª, dove leggesi: *Giuseppe Cardinali*, leggasi: **Giuseppa Cardinali.**

CAMERANO NATALE, *Gerente*.
ROMA — Tip. EREDI BOTTA.